Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 458
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 novembre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 21) . . . . . *Pag.* 6

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118) . . . . . *Pag.* 8
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 8
Plenaria . . . . . » 9

2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 23
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 150) . . . . . » 29

4ª - Difesa:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88) . . . . . » 30

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 31

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152) . . . . . » 41

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159) . . . . . » 42

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 43
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 45

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 69

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Plenaria . . . . . *Pag.* 72
Ufficio di Presidenza . . . . . » 73
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Plenaria . . . . . » 74
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:
Plenaria . . . . . » 82
Ufficio di Presidenza . . . . . » 83
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
Plenaria . . . . . » 84

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE informa che diversi componenti, tra i quali anche alcuni relatori, sono impossibilitati a partecipare alla seduta a causa di impegni concomitanti, con particolare riferimento alla riunione attualmente in corso del Consiglio di Presidenza.

Invita pertanto i rappresentanti dei vari Gruppi a pronunciarsi sulle modalità di prosieguo dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Dopo interventi da parte dei senatori CUCCA *(IV-PSI)*, CRUCIOLI *(M5S)*, EVANGELISTA *(M5S)*, GRASSO *(Misto-LeU)*, PAROLI *(FIBP-UDC)*, STEFANI *(L-SP-PSd'Az)* e GALLICCHIO *(M5S)*, il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni comunica che la Giunta tornerà a riunirsi domani alle ore 10, anziché alle ore 20, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 24 novembre 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MELILLI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
LOVECCHIO

Orario: dalle ore 9 alle ore 14,05

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI BANCA D'ITALIA, CNEL, ISTAT E UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, INTERVENUTI IN VIDEO CONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021 (A.C. 2790-*BIS*) E SULLA RELAZIONE AL PARLAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N. 243 DEL 2012 (*DOC. *LVII-*BIS*, N. 3)*

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedì 24 novembre 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 18,40 alle ore 19,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 24 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL'AFFARE ASSEGNATO: MODALITÀ PIÙ EFFICACI PER L'ESERCIZIO DELLE PREROGATIVE COSTITUZIONALI DEL PARLAMENTO NELL'AMBITO DI UN'EMERGENZA DICHIARATA (N. 588)

Sottocommissione per i pareri

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PARRINI *(PD)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che all'articolo 14, capoverso «Art. 18-*bis*»,

lettera *b)*, sarebbe opportuno aggiungere le parole: «in Italia» e che all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, in tema di cessazione delle cause di sospensione della consegna, il riferimento al comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 69 del 2005 non appare corretto, in quanto tale comma non dispone circa un motivo di sospensione ma disciplina i termini della consegna.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PARRINI *(PD)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 17.

Plenaria

201ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) ***Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere***

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre e rinviata nella seduta del 17 novembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il subemendamento 2.100/1 è stato ritirato al fine della presentazione di un ordine del giorno. Sono stati altresì ritirati i subemendamenti 2.100/4, 2.100/6, 2.100/8, 2.100/9, 2.100/12, 2.100/13, 2.100/14, 2.100/17 e 2.100/18 mentre il subemendamento 2.100/16 è stato riformulato in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Avverte inoltre che i subemendamenti 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G/1762/1/1 *(pubblicato in allegato)*.

Comunica, infine, che è pervenuto il parere della Commissione bilancio. È pertanto possibile procedere alla votazione degli emendamenti e dei relativi articoli.

La relatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*, accogliendo le condizioni poste dalla Commissione bilancio, presenta gli emendamenti 4.100 e 5.100 *(pubblicati in allegato)*.

Si passa alla votazione dell'articolo 1, al quale non state presentate proposte di modifica.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7. Invita il proponente a ritirare i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15. Il parere è favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2). Infine, invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.1, che comunque risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è inoltre favorevole sul subemendamento 2.100/100 e sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* aggiunge la propria firma ai subemendamenti 2.100/10, 2.100/15 e 2.100/16 (testo).

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è approvato il subemendamento 2.100/100 della relatrice.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati i subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.100/10.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che, dopo che la Commissione ha convenuto sulla opportunità di demandare all'ISTAT, in quanto organo di carattere tecnico, il compito di integrare i quesiti da somministrare per la raccolta dei dati, qualora emergano nuove esigenze informative, sarebbe inopportuno attribuire la medesima funzione al Dipartimento per le pari opportunità, che ha valenza politica. Per questo motivo, sono stati presentati tre subemendamenti che, con diversa gradazione, incidono sul terzo periodo del comma 02 dell'emendamento 2.100. Pur ritenendosi soddisfatto dal parere favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2), chiede che i subemendamenti sullo stesso tema 2.100/10 e 2.100/15 siano comunque posti in votazione.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15 sono respinti.

È quindi approvato il subemendamento 2.100/16 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, in quanto le modifiche apportate al testo originario hanno consentito di risolvere le criticità evidenziate nel corso della discussione.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.100, nel testo emendato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.1.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50, in quanto risulterebbero preclusi o assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.100 della relatrice.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo 3, la cui approvazione comporta l'approvazione dell'intero articolo, con preclusione o assorbimento dei restanti emendamenti ad esso riferiti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2).

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.100 risultano approvati.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 della relatrice.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del Gruppo, annuncia la propria astensione, non avendo avuto la possibilità di approfondire il contenuto della proposta di modifica, particolarmente corposa, appena presentata dalla relatrice al fine di recepire il parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.100, interamente sostitutivo dell'articolo 5, che risulta perciò approvato con contestuale preclusione dell'emendamento 5.1 (testo 2).

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 6.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 7.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1762/1/1.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, ritenendo soddisfacente la formulazione dell'ordine del giorno G/1762/1/1, aggiunge la propria firma e quella dei senatori Pagano, Fazzone e Schifani, chiedendo al presentatore di farvi confluire la trasformazione del subemendamento 2.100/1.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* acconsente.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1762/1/1.

Si passa alla votazione.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'ordine del giorno G/1762/1/1 impegna il Governo a indagare anche sul fenomeno delle violenze ai danni degli uomini. Sebbene si tratti raramente di violenza fisica, ritiene opportuno inserire nelle banche dati anche queste informazioni, in quanto è comunque utile compararle con quelle relative alle violenze sulle donne. Comunica che l'ordine del giorno è sottoscritto anche dai senatori Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi e Casolati, nonché dai senatori Rufa e Pisani, componenti della Commissione sul femminicidio.

La senatrice VALENTE *(PD)* annuncia un voto favorevole, sottolineando che l'atto di indirizzo in esame rappresenta un punto di mediazione tra posizioni distanti, consentendo la formazione di un ampio consenso sul provvedimento. Anche se l'entità del fenomeno delle violenze sugli uomini non è assolutamente paragonabile a quello che riguarda le donne, ritiene opportuno che si raccolgano dati certi e obiettivi, sulla base dei quali effettuare un raffronto che, a suo avviso, non potrà che confermare tale sproporzione.

Conclude, ricordando che domani, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne; in questo giorno, infatti, è stata sottoscritta la Convenzione di Istanbul in materia.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per la convergenza su un orientamento comune su un tema così importante.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1762/1/1 è approvato.

La relatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* presenta la proposta di coordinamento Coord. 1, *pubblicata in allegato*, che, posta ai voti, è approvata.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi alla relatrice De Petris il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1762, con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

(1894) ***Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) ***SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* rappresenta che gli emendamenti a propria firma, con lo scopo di integrare definitivamente i due testi dei disegni di legge in trattazione, valorizzano l'impianto originario del disegno di legge n.1894, assunto come testo base, recependo i suggerimenti emersi nelle audizioni e, nel merito e proceduralmente, le considerazioni scaturite dalla discussione e dal conseguente parere della 12ª Commissione, che si è espressa all'unanimità sull'opportunità di integrare le previsioni dispositive dei testi dei disegni di legge nn. 1861 e 1894.

Rileva che, avendo già avuto modo, in discussione generale, di dare contezza della *ratio* dei provvedimenti, procederà a una sintetica illustrazione dei due emendamenti più significativi, rimettendo al collega Augussori quella relativa all'emendamento 4.0.1, che ha una sua connotazione specifica.

L'impianto degli emendamenti proposti si può sintetizzare nel comma 3-*bis* dell'articolo 1, che riconosce l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Quanto alle coperture, il meccanismo previsto nell'articolo 2 fa sì che, nel breve e medio periodo, la proposta di modifica sia da considerarsi a invarianza finanziaria e la modalità di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime da Covid ne darà ampia dimostrazione.

Si sofferma poi sull'emendamento 5.0.1, che concretamente affronta la questione dei ristori economici da assegnare agli aventi titolo, illustrandolo con richiami testuali, precisando che buona parte del contenuto ha carattere tecnico-giuridico.

Soggiunge che, qualora maggioranza e opposizione si trovassero concordi nel ritenere che una tale decisione non può essere posposta ulterior-

mente, si potrebbe inserire nei cosiddetti decreti ristori un articolo dedicato a recepire tale proposta, raccogliendo altresì con favore la disponibilità del sottosegretario Puglisi in occasione della procedura informativa resa nella Commissione bicamerale sugli enti gestori. Ciò anche alla luce dell'attuale recrudescenza epidemica che vede ancora una volta tutti gli operatori sanitari e sociosanitari impegnati con abnegazione nelle attività di assistenza e cura: a loro, anziché limitarsi a definirli «eroi», occorre infatti riconoscere un immediato segno tangibile della sensibilità con cui lo Stato segue il loro percorso professionale, di vita e di famiglia.

In tal modo, le misure potrebbero essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura nell'orizzonte temporale della vigenza della decretazione in conversione, anticipandosi con ciò proceduralmente la parte più qualificante del contributo emendativo in sede redigente, considerato peraltro che il parere della Commissione bilancio non ostativo, ma condizionato all'inserimento di una modifica all'articolo 2, impone di fatto la terza lettura. Questo consentirebbe anche di superare qualsiasi ulteriore eventuale condizionalità della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. In questo modo, si intende offrire a questi ragazzi la possibilità di seguire lo stesso percorso professionale dei propri genitori. Sottolinea che l'onere economico non è particolarmente rilevante, soprattutto a fronte del particolare significato del messaggio che si intende trasmettere.

Il PRESIDENTE avverte che la fase di illustrazione degli emendamenti è così conclusa.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*, in riferimento all'approvazione in sede redigente del disegno di legge n.1762, di cui è relatrice, ringrazia la Commissione per aver collaborato al fine di consentire la discussione del provvedimento in Assemblea nella giornata di domani, come convenuto. Ringrazia altresì il ministro Bonetti per aver favorito l'interlocuzione con gli altri Ministeri competenti.

Esprime tuttavia il proprio disappunto per aver dovuto presentare proposte di modifica particolarmente incisive al fine di recepire il parere condizionato della Commissione bilancio. Ciò ha determinato, a suo avviso, una inaccettabile compressione delle prerogative dei senatori, perfino su

un testo di iniziativa parlamentare. Auspica quindi che il tema sia affrontato in sede di esame delle modifiche da apportare al Regolamento del Senato.

Il senatore PERILLI *(M5S)* riferisce che, alla richiesta di chiarimenti del senatore Licheri, rappresentante del Movimento 5 Stelle nella Conferenza dei Capigruppo, sulla determinazione assunta la scorsa settimana circa l'organizzazione dei lavori nella fase di emergenza sanitaria, il Presidente del Senato ha precisato che, sui provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza ovvero in scadenza, possono essere svolte, con lo strumento della videoconferenza, solo le audizioni già programmate.

A suo avviso, appare irragionevole limitare la possibilità delle Commissioni di proseguire l'esame di provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza sanitaria, nel caso in cui non vi siano rischi per la salute, come in effetti avviene per le audizioni, alle quali, come stabilito dalla Giunta per il Regolamento, possono partecipare da remoto non solo gli auditi ma anche i senatori. Chiede pertanto al Presidente di valutare, insieme agli altri Presidenti di Commissione, l'opportunità di avviare una interlocuzione con la Presidente del Senato su tale questione.

I senatori BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* e RUOTOLO *(Misto)* concordano con le considerazioni del senatore Perilli.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritiene corretto approfondire quanto sollevato del senatore Perilli, sottolineando tuttavia che l'organizzazione dei lavori del Senato è una specifica competenza della Conferenza dei Capigruppo e del Presidente del Senato. In ogni caso, auspica che si possa giungere a una sintesi delle diverse posizioni.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)*, nel concordare con il senatore Perilli, ricorda di essere stata tra i promotori dell'iniziativa per autorizzare la partecipazione alle audizioni, anche formali, in videoconferenza.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che, per quanto a sua conoscenza, la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo consente di svolgere le audizioni sui provvedimenti già in corso di esame, anche se non attinenti l'emergenza sanitaria. In ogni caso, concorda sulla opportunità di sottoporre la questione alla Presidenza.

Il PRESIDENTE, nel replicare dapprima alla senatrice De Petris, conviene sull'opportunità di intervenire sia a livello politico, sia attraverso appropriate modifiche regolamentari, al fine di garantire la centralità del Parlamento.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Perilli, ricorda che la Giunta per il Regolamento aveva consentito lo svolgimento di audizioni in videoconferenza, così come la partecipazione dei senatori da remoto.

Sarebbe pertanto ingiustificata una limitazione dei lavori parlamentari anche nei casi in cui non vi siano rischi per la salute.

Nell'assicurare pertanto che si farà carico di prendere contatti con gli altri Presidenti di Commissione, ritiene opportuno che al contempo i rappresentanti dei Gruppi pongano la questione nella sede della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore PERILLI *(M5S)* ribadisce che la questione è già stata posta, e che è stata respinta qualsiasi possibilità di deroga, con riferimento a provvedimenti diversi da quelli relativi all'emergenza Covid-19. A suo avviso, la Conferenza dei Capigruppo non dovrebbe incidere in modo vincolante sulla programmazione dei lavori delle Commissioni, limitandosi piuttosto a formulare un indirizzo.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che la Presidenza del Senato ha trasmesso una determinazione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo che, quindi, sarà stata condivisa dalla maggioranza.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* si associa alle considerazioni espresse dal senatore Perilli. A suo avviso, occorre rimeditare una decisione che spinge ulteriormente il Parlamento verso quella autoemarginazione rilevata da molti costituzionalisti auditi nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 588. Tutto ciò risulta quindi ancor più paradossale nel momento in cui la Commissione affari costituzionali sta cercando di individuare una soluzione che restituisca dignità e centralità alle Camere.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete delle sollecitazioni formulate, anche al fine di verificare se le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo in tema di organizzazione dei lavori delle Commissioni hanno un valore vincolante.

La seduta termina alle ore 18,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1762

G/1762/1/1 (*già* emti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11)

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, CASOLATI, MALAN, VITALI, PAGANO, FAZZONE, RUFA, PIETRO PISANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1762,

premesso che:

il provvedimento in esame ha lo scopo di indagare sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne che a diversi livelli permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese;

l'indagine statistica che qui si propone e' volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. In tal senso appare opportuno anche ampliare l'oggetto d'indagine ad eventuali casi di violenza nei confronti degli uomini al fine di accertare la proporzione degli stessi rispetto ai dati relativi alle violenze contro le donne;

il provvedimento prende giustamente in esame non solo la violenza fisica o sessuale, ma anche lo *stalking* e la violenza economica o psicologica, che creano ferite molto profonde, anche se non visibili o refertabili. Vengono quindi considerate anche le forme di abuso in presenza dei figli;

le disposizioni qui contenute si concentrano sulla violenza subita dalle donne, troppo spesso vittime di episodi di brutalità fisica da parte di uomini che si trasformano in femminicidi, ma il monitoraggio a cui si fa riferimento ha lo scopo evidente di ampliare la visione, mostrando quindi un quadro realistico della situazione sociale del nostro Paese e di come si inserisce in questo contesto la condizione femminile,

impegna il Governo,

entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, al fine di arricchire i dati rilevati dall'indagine in oggetto, nonché al fine di avere un quadro quanto più completo del fenomeno nel nostro Paese, a rilevare anche i dati relativi ad eventuali forme di violenza contro gli uomini.

Art. 2.

2.100/16 (testo 2)
PILLON, AUGUSSORI

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sostituire le parole: «e dalla» *con le seguenti*: «anche su indirizzo della».

Art. 4.

4.100
IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 5.

5.100
IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – *(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia) – 1.* Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni

fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;

m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;

o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;

p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.».

Coord. 1

IL RELATORE

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole:* «in coppia» *con le seguenti:* «che intrattengano una relazione di coppia»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: «di cui all'art. 5-*bis,*» *inserire le seguenti:* «comma 7,».

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole da: «e rilevando» *fino alla fine del comma con le seguenti:*

«*a)* la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

c) gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

All'articolo 7, al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «assistita e atti» *con le seguenti:* «o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* chiede se quanto stabilito nell'odierno ordine del giorno sia compatibile con le disposizioni maturate in sede di Ufficio di Presidenza del Senato, secondo cui è possibile la trattazione solo di affari urgenti o connessi all'emergenza sanitaria in atto.

Il PRESIDENTE fa presente che si tratta di un parere con scadenza al 12 dicembre prossimo e pertanto trattandosi di un atto urgente ne ritiene possibile la trattazione nella seduta odierna.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* illustra una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni *(pubblicata in allegato)*.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)*, pur condividendo, le osservazioni del senatore Grasso suggerisce un'ulteriore osservazione finalizzata a garantire il rispetto delle regole del giusto processo previste dalla nostra Costituzione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* chiarisce la portata del proprio suggerimento giustificando l'impossibilità di far riferimento alle regole del giusto processo nazionale con la prevalenza del diritto unionale rispetto a quello nazionale.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* manifesta perplessità sul fatto che con tale provvedimento si ceda ulteriormente una parte della sovranità nazionale, questa volta attinente al potere giudiziario, al diritto unionale e, stante la delicatezza della materia, chiede un congruo rinvio per valutare e approfondire la proposta del relatore.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* si associa alla richiesta del senatore Pillon pur condividendo in linea di massima le osservazioni del senatore Grasso, preannuncia tuttavia la necessità di condividere una riflessione più approfondita sul parere con i colleghi della maggioranza in particolare con i colleghi del partito democratico.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* precisa meglio i termini della propria precedente osservazioni rispetto alla proposta di parere del senatore Grasso.

Il PRESIDENTE, considerata la richiesta di approfondimento proveniente da alcuni Commissari, propone di proseguire l'esame dell'atto in questione nella prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE approfitta della presenza del sottosegretario Ferraresi per chiedere chiarimenti in merito allo svolgimento dell'esame di abilitazione forense rinviato, come noto, per via dell'emergenza sanitaria in atto.

Il rappresentante del Governo assicura che appena possibile fornirà in merito gli adeguati aggiornamenti alla Commissione.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* sollecita al sottosegretario una risposta ad un interrogazione presentata dal proprio Gruppo sulla questione relativa alla esecuzione degli sfratti durante il periodo di emergenza sanitaria.

Il rappresentante del Governo assicura il proprio impegno ad approfondire la questione.

La seduta termina alle ore 16,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201

La Commissione giustizia esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, esprime per quanto di competenza un parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti osservazioni:

1) L'articolo 1, comma 1, lettera *d)* dello schema di decreto contiene inserisce nell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005 il comma 4-*quinquies*, stabilendo che su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifichi al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli accordi e delle intese, indicati al comma 4-*quater*, che l'Italia intende continuare ad applicare.

La norma prevede che al suddetto adempimento si debba provvedere nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore «del presente decreto».

Occorre, pertanto, provvedere ad emendare il refuso suddetto sostituendo il riferimento suddetto con le parole: «della presente disposizione».

2) L'articolo 27 della legge n. 69 del 2005, riguardante le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata, attribuisce al Ministro della giustizia il potere di rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (cd. mandato di arresto europeo esecutivo).

Quando invece il transito del cittadino o della persona residente in Italia è richiesto in vista dell'esercizio dell'azione penale (cd. mandato di arresto europeo processuale), al Ministro della giustizia è riconosciuta la facoltà di «subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione».

Lo schema di decreto ha apportato rilevanti modifiche all'esecuzione dei mandati di arresto europei emessi nei confronti di persone che non siano in possesso della cittadinanza italiana ma che risiedano stabilmente nel nostro Paese.

La disciplina risultante da tali modifiche prevede che:

– per i cittadini di altri Stati membri, tanto il rifiuto della consegna a fronte di un mandato di arresto europeo esecutivo, quanto la subordinazione della consegna alla condizione di «rinvio» in Italia nei casi di mandato di arresto europeo processuale, sono consentiti unicamente se le persone risiedano legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni;

– per i cittadini extracomunitari, invece, non è invece consentito né il rifiuto di consegna per i mandati di arresto europei cd. esecutivi, né la subordinazione della consegna alla condizione di «rinvio» in Italia.

Appare opportuno, pertanto, valutare se non occorra uniformare a tale regime anche la disciplina del transito che, come visto, continua a prevedere la possibilità di rifiuto e di subordinazione della consegna a fronte della mera residenza della persona in Italia e senza alcuna distinzione fra cittadini UE e cittadini extra UE.

3) L'articolo 19 della decisione quadro è dedicato all'audizione della persona richiesta in consegna.

Al paragrafo 3, la disposizione prevede che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba avere la possibilità di incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione delle previsioni dettate in relazione a tale incombente.

Prima della riforma del Libro XI del Codice di procedura penale, attuata con d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, la corte di appello era l'ufficio giudiziario competente ad eseguire tanto il mandato di arresto europeo, quanto le richieste di assistenza giudiziaria (cd. rogatorie).

Per queste ultime l'articolo 725 del codice di procedura penale prevedeva che, nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria, la corte di appello potesse delegare, oltre che uno dei componenti del collegio, anche il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti dovevano compiersi.

L'applicazione, quantomeno in via analogica, di tale disposizione consentiva di ritenere soddisfatta la previsione dell'articolo 19(3) della decisione quadro sopra ricordata.

Ciò non è più possibile a seguito della riforma del 2017, che ha attribuito al pubblico ministero distrettuale la competenza ad eseguire le rogatorie.

Si ritiene, pertanto, che sia opportuno valutare l'inserimento nell'articolo 15 della legge n. 69 del 2005 di una previsione volta a consentire alla corte di appello competente per l'esecuzione del mandato di arresto europeo di delegare al giudice per le indagini preliminari l'audizione della persona ricercata eventualmente richiesta dall'Autorità di emissione.

4) A seguito delle modifiche apportate alla decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro 2009/299/GAI, l'articolo 30 della legge n. 69 del 2005, recante la disciplina del contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura attiva, è stato adeguato mediante il semplice innesto di un richiamo della seconda decisione quadro, senza procedere ad un effettivo adattamento della disposizione.

Per effetto di tale intervento, quest'ultima da un lato rinvia al modello standardizzato allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI», dall'altro elenca alcune soltanto delle informazioni richieste dal suddetto modello.

Risulta pertanto opportuno valutare una nuova modifica volta a restituire maggiore chiarezza alla formulazione della norma.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4ª)

Martedì 24 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO, COMANDANTE LOGISTICO DELL'ESERCITO, E DEL TENENTE GENERALE ANTONIO BATTISTINI, COMANDANTE DELLA SANITÀ DELL'ESERCITO, SULLE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLE FORZE ARMATE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

BILANCIO (5ª)

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

351ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente PESCO comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C. 2079-*bis*) e della Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 *(Doc*. LVII-*bis*, n. 3), è disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* reputa opportuno rinviare ad altra seduta l'elezione suppletiva del senatore segretario.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)* illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: relativamente all'articolo 1, che disciplina un nuovo contributo a fondo perduto, si fa presente che l'individuazione puntuale dei soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 avverrà necessariamente attraverso l'acquisizione delle istanze e il preventivo controllo formale delle stesse; si segnala, peraltro, che nella relazione tecnica la platea dei «nuovi» beneficiari è stata ipotizzata pari a 142.425 unità, con oneri stimati per 802 milioni di euro, dei quali sono 140.823 i soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del suddetto articolo 25, non hanno presentato la relativa istanza: per tali soggetti sono stati stimati oneri per 610 milioni di euro; invece, è stato ipotizzato che 1.602 siano i soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro che potrebbero presentare istanza ai sensi della disposizione in esame, con oneri stimati in 192 milioni di euro; in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la registrazione di un effetto immediato sul fabbisogno deriva dal fatto che le risorse sono messe a disposizione di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, per cui non rileva l'utilizzo delle stesse ma solo l'uscita dal perimetro della Pubblica Amministrazione; con riguardo all'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, si rappresenta che la misura, non limitata agli enti ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, ha carattere emergenziale ed è finalizzata a evitare crisi di liquidità in cui sarebbero incorsi i soggetti operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, costretti a cancellare gli spettacoli previsti a causa delle misure restrittive di contenimento del *virus* Covid-19 che avrebbero per tale motivo dovuto restituire il corrispettivo economico ricevuto in previsione della realizzazione degli spettacoli programmati e non realizzati: detta misura non determina maggiori spese giacché all'atto dell'emissione del buono non si configura alcun esborso da parte dell'ente, che si impegna a differire la prestazione ove possibile o a restituire quanto ricevuto dopo diciotto mesi nel caso di necessità di rimborso monetario per il mancato utilizzo del *voucher*; in relazione all'articolo 5, comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto «*tax credit* vacanze», si precisa che, sulla base di dati di fonte del

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aggiornati (relativi al 12 ottobre), il valore economico dei buoni generati risultava aumentato di circa il 5 per cento rispetto al valore riscontrato il 23 settembre: ne risulta un incremento tendenziale mensile pari al 7,5 per cento; alla luce di tali dati la somma di 350 milioni di euro utilizzata ai fini della stima, che rappresenta oltre il 50 per cento del valore riscontrato al 23 settembre, si può considerare prudenziale, tanto più ove si tenga conto dei più recenti scenari legati all'emergenza Covid-19, che non risultano favorevoli ad un incremento della propensione all'utilizzo dei buoni in esame; con riguardo all'articolo 5, comma 7, si esprime parere di nulla osta alla formulazione della disposizione di copertura come previsione di spesa; per quanto riguarda l'articolo 8, si stima che i soggetti interessati dalla norma siano circa 147.000 rispetto ai circa 750.000 soggetti interessati dal decreto-legge n. 34 del 2020; inoltre, si precisa che la norma si limita a non considerare il fatturato solo rispetto al limite di 5 milioni di euro relativo al periodo d'imposta precedente e non con riferimento al requisito del calo di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: quest'ultimo requisito rimane necessario per avere diritto all'agevolazione; con riferimento al tiraggio del credito si precisa che l'ammontare del credito d'imposta già utilizzato dai soggetti che hanno diritto all'agevolazione costituirebbe, ad oggi, un dato parziale e poco significativo, dato che il suo utilizzo in compensazione potrebbe avvenire in tempi futuri, tenendo anche in considerazione le diverse misure di differimento dei termini di versamento delle imposte stabiliti con i recenti provvedimenti normativi; con riferimento all'articolo 9, si evidenzia che la stima è stata effettuata considerando i versamenti IMU imputabili ai soggetti rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame: si ritiene infatti che in tal modo può essere rispettato il requisito secondo cui, per fruire dell'agevolazione, il proprietario deve risultare anche gestore dell'attività svolta negli immobili esentati; in particolare, risultano circa 190.000 soggetti proprietari classificati nei predetti codici attività che versano imposta per una rata media di circa 640 euro: di questi, circa 130.000 appartengono al settore della ristorazione (bar e ristoranti) per una perdita stimata di circa 71 milioni di euro (di cui 9,5 milioni per IMU quota Stato e 61,5 milioni per IMU quota comuni), 13.500 soggetti nelle attività sportive e di intrattenimento per circa 16,3 milioni (di cui 6,5 milioni per IMU quota Stato e 9,8 milioni per IMU quota comuni), e gli altri nei restanti codici attività per circa 34 milioni di perdita (di cui 3,7 milioni per IMU quota Stato e 30,3 milioni per IMU quota comuni); non sono stati considerati i soggetti proprietari di immobili che risultano già esentati dal versamento della seconda rata IMU per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, come ad esempio immobili del comparto turistico, cinema, teatri, stabilimenti termali e balneari; per quanto riguarda l'articolo 11, si conferma che nel Documento programmatico di bilancio (DPB) è stato operato un aggiornamento degli andamenti tendenziali per gli anni 2020 e 2021 nell'articolazione delle singole voci del Conto economico delle Amministrazioni

pubbliche, anche sulla base di aggiornati elementi di monitoraggio, nell'ambito della quale trovano compensazione in termini di indebitamento netto anche gli effetti derivanti dalla conservazione in conto residui della somma di cui all'articolo 11 medesimo: al riguardo, si conferma che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si riverberano sul 2021 e che i medesimi trovano compensazione ai sensi dell'articolo 11, come illustrato anche in relazione tecnica; con riguardo all'articolo 34, viene rappresentato che il provvedimento in esame non comporta una modifica del quadro tendenziale di finanza pubblica, disponendo interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate dal Parlamento nel corso di quest'anno,

esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– all'articolo 5, comma 7, le parole: «pari a», siano sostituite dalle seguenti: «valutati in»;

– all'articolo 23, sia inserito, in fine, il seguente comma: «11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

– all'articolo 24, sia inserito, in fine, il seguente comma: «7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

– all'articolo 26, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

– all'articolo 27, sia inserito, in fine, il seguente comma: «5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

– all'articolo 30, sia inserito, in fine, il seguente comma: «10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

e con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 8, si sottolinea l'importanza che il Parlamento abbia dati aggiornati sull'andamento delle misure in vigore, non solo per la valutazione delle stime dei nuovi interventi, ma anche per avere un quadro generale della finanza pubblica completo e informato;

– in relazione agli articoli 11 e 34, si richiama la differenza tra il Documento programmatico di bilancio (DPB), che ha finalità informative nei confronti della Commissione europea, e gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento; si evidenzia, inoltre, che l'esame dei provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri richiederebbe esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica ai fini di compensazione degli effetti finanziari;

– in merito all'articolo 34, comma 4, sulla procedura di monitoraggio delle risorse, si rappresenta la necessità, in sede applicativa, di garantire il corretto coordinamento con le procedure speciali di monitoraggio degli oneri previste dai decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020.

Il vice ministro MISIANI rinvia alle note istruttorie precedentemente formalizzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) ***Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* riepiloga il contenuto del testo e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dal provvedimento, e in particolare dall'istituzione della banca dati di cui all'articolo 5, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va pertanto valutato l'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria, della quale deve essere verificata la sostenibilità: appare a tal fine necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica.

In relazione agli emendamenti, osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.100, al fine di verificarne la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che occorre inoltre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 5.1 (testo corretto), 5.2 e 5.3, che intervengono sull'ambito delle rilevazioni statistiche spettanti al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1 (testo 2), al fine di verificarne la cor-

retta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Rileva, poi, che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 7.1 (testo 2). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MISIANI, dopo aver messo a disposizione della Commissione una nota istruttoria, esprime un avviso non ostativo sugli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 4, subordina la valutazione non ostativa all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 5, condiziona l'avviso non ostativo alla sostituzione della disposizione, conformemente ad una proposta che mette a disposizione della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati dalla relatrice, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 2.100 e 7.1 (testo 2). Per quanto riguarda invece gli emendamenti 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3, esprime un avviso contrario, sottolineando peraltro come gli emendamenti all'articolo 5 siano di fatto assorbiti o preclusi dalla proposta di riformulazione avanzata sulla disposizione medesima.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti circa la valutazione espressa sull'emendamento 2.100 e sui relativi subemendamenti.

Il vice ministro MISIANI conferma un avviso non ostativo sull'emendamento 2.100 e sui relativi subemendamenti. Esprime quindi un avviso conforme alla relatrice sull'assenza di osservazioni in merito a tutti gli emendamenti non richiamati, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."; l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia). – 1.* Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981,

n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione «vittima-autore», secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;

m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;

o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;

p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

*q)*violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1»..

In merito agli emendamenti, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice viene approvata all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

(*Doc.* LVII-*bis*, n. 3) ***Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243***

(Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)* illustra il documento in titolo, segnalando che la Relazione illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) già autorizzato con la precedente Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020.

La Relazione in esame è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. È opportuno ricordare che la Relazione in esame è stata preceduta da quattro autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nell'anno in corso per far fronte alla crisi economico-sanitaria da COVID-19.

L'aggravamento della situazione sanitaria derivante dalla seconda ondata di contagi da COVID-19 sviluppatasi in autunno ha indotto il Governo ad adottare misure restrittive differenziate a livello territoriale. Le regioni sono state suddivise in base a tre categorie di gravità delle condizioni sanitarie a cui sono associate delle regole differenziate di distanziamento sociale e di chiusura delle attività economiche. Il quadro sanitario delle regioni è in continua mutazione, rendendo necessario adeguare le misure di sostegno in corso di approvazione e quindi reperire risorse finanziarie aggiuntive.

Chiariti i presupposti e le finalità della Relazione, il Governo illustra l'aggiornamento delle stime tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso, con specifico riferimento al livello di indebitamento netto in rapporto al PIL. Nel dettaglio, si rivede in miglioramento la stima dell'indebitamento netto tendenziale al 10,4 per cento del PIL principalmente sulla scorta di una revisione al ribasso delle previsioni delle spese per consumi intermedi, redditi, investimenti e interessi.

Con la Relazione in esame, pertanto, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per il solo anno 2020, l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 8 miliardi in termini sia di fabbisogno sia di indebitamento netto.

Per effetto della nuova richiesta di scostamento e considerando le precedenti autorizzazioni concesse e gli obiettivi programmatici definiti dalla NADEF 2020 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021, complessivamente il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà quindi aumentare, per il 2020, fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi in termini di cassa.

Per quanto riguarda il prossimo triennio di programmazione, nonostante l'elevato grado di incertezza che circonda la stima, il Governo conferma il percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF di ottobre scorso, in base al quale si avrebbe un indebitamento netto pari al 7 per cento del PIL nel 2021, 4,7 per cento nel 2022 e 3 per cento nel 2023.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 22 curata dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

È quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 24 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,15

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO NAZIONALE DELLE GUIDE ALPINE ITALIANE, DEL DIRETTORE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE TURISMO ORGANIZZATO (FTO), DEL DIRETTORE POLITICHE ECONOMICHE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, DEL PRESIDENTE DI FEDERPARCHI E DEL PRESIDENTE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE BALNEARI (FIBA-CONFESERCENTI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 24 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 19,15

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST *COVID» (ATTO N. 569)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

178ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* formula una proposta di parere favorevole.

Rispondendo ad una domanda del senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*, il relatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* rileva poi, in particolare, di ritenere non condivisibili le osservazioni critiche sollevate in ordine al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in titolo, laddove lo stesso subordina la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO – ai fini dell'accesso ai contributi a fondo perduto previsti – alla condizione che tali codici si riferiscano a settori che siano stati «gravemente pregiudicati». Il relatore ritiene, infatti, che tale requisito sia coerente con l'esigenza di utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse stanziate, concentrandole sui settori che ne hanno più bisogno.

Il senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia il voto contrario della sua parte politica, giudicando incomprensibile la scelta della maggioranza di non accogliere i rilievi relativi al comma 5 dell'articolo 8. L'eliminazione della parola «gravemente» eviterebbe uno spazio di discrezio-

nalità amministrativa che appare inopportuno in un contesto problematico in cui, a suo avviso, l'esigenza prioritaria non può che essere quella di assicurare un ristoro a tutti i soggetti comunque danneggiati.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, non condividendo le considerazioni svolte dal senatore Pazzaglini ed evidenziando come il provvedimento d'urgenza in titolo sia soltanto un momento di una più complessa manovra posta in essere dal Governo, che appare senz'altro idonea ad assicurare un adeguato ristoro a tutti i settori danneggiati dalle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.

La senatrice LA MURA *(M5S)* annuncia il voto favorevole della sua parte politica associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Ferrazzi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, posta ai voti è approvata la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (n. COM(2020) 577 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il relatore TONINELLI *(M5S)* comunica preliminarmente che, alla luce delle relazioni del Governo, del 12 novembre scorso, pervenute ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte COM(2020) 577 e 579, ritiene opportuno avviare un breve ciclo di audizioni e coordinare l'esame anche in relazione all'esame che viene svolto dagli altri Parlamenti nazionali, nell'ambito dello scrutinio di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

Riferisce quindi in merito alla relazione trasmessa dal Governo sull'atto in titolo, in cui si evidenziano numerose criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e alla conformità all'interesse nazionale.

In particolare, in ordine al principio di sussidiarietà, secondo il Governo la proposta prevede l'accentramento di alcune funzioni in capo alla istituenda sezione di vigilanza PRB dell'Agenzia AESA, a scapito delle autorità di vigilanza nazionali NSA. Tali disposizioni non sembrano rispondere appieno al principio di sussidiarietà in quanto potrebbero non

tener conto delle specificità operative e organizzative nazionali, tanto più che il gestore di traffico aereo nazionale – l'ENAV – è l'unico nel panorama UE ad essere quotato in Borsa (con una partecipazione di maggioranza del MEF), e dunque presenta spesso caratteristiche particolari per la redazione dei piani di prestazione, sia sotto profilo della riservatezza dei dati che della dimensione finanziaria.

Inoltre, per quanto riguarda il principio di proporzionalità: la proposta determina un ruolo ridotto degli Stati membri – oggi garantito dalla procedura di esame in sede di Comitato Cielo Unico – e prevede un ruolo solo secondario e consultivo dei regolatori nazionali. Ad avviso del Governo, non appare proporzionato affidare alla istituenda sezione PRB dell'AESA un ruolo così rafforzato, posto che fino ad oggi mancano una metodologia e meccanismi stabili e condivisi per la determinazione di tariffe di rotta e piani di prestazione; la disposizione di cui all'articolo 3 della proposta, che prevede la separazione (indipendenza) tra l'autorità nazionale di vigilanza (NSA) e l'autorità nazionale di sicurezza (NCA) – che in Italia sono svolte entrambe in ambito ENAC – risulta asimmetrica rispetto alla proposta di inquadramento delle funzioni di PRB (vigilanza) all'interno dell'Agenzia EASA (sicurezza); la proposta inoltre prevede che per l'istituzione della nuova sezione PRB dell'AESA siano versati contributi annuali a carico dei fornitori di servizi di traffico aereo designati che siano interessati dai compiti e dai poteri dell'Agenzia in qualità di PRB. Tale sistema graverà quindi sui costi dei gestori di traffico, già provati dalle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, che potranno eventualmente riversarli sugli utenti dello spazio aereo (i vettori) che a loro volta li recupererebbero sul costo del biglietto aereo dei passeggeri. In tale contesto va pertanto valutato il trasferimento dell'onere di finanziamento di un'Agenzia europea, oggi finanziata attraverso il bilancio dell'UE, a carico degli operatori del settore.

Per quanto riguarda le prospettive negoziali sulla proposta, il Governo ritiene che il progetto non rivesta carattere di particolare urgenza, pur se una riforma del settore era attesa da anni, poiché il drammatico crollo del traffico aereo derivante dalle restrizioni legate al Covid-19 e la prevista ripresa della domanda non prima del 2024, è tale da aver ridefinito l'ordine di priorità degli interventi.

Il negoziato sulla proposta COM(2020) 577 in seno alle Istituzioni europee non è ancora stato avviato, mentre a metà ottobre 2020 è iniziato l'esame dell'altra proposta COM(2020) 579. Non è ancora chiaro se la prossima Presidenza di turno del Portogallo vorrà inserire il dossier Cielo Unico nella propria agenda dei lavori per il settore aviazione e, in ogni caso, il negoziato in sede di Consiglio, nonché il successivo negoziato con il Parlamento europeo, sono destinati presumibilmente a durare almeno per i prossimi sei mesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (n. COM(2020) 579 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il relatore TONINELLI *(M5S)* riferisce in merito alla relazione trasmessa dal Governo sull'atto in titolo, in cui si evidenziano numerose criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e alla conformità all'interesse nazionale.

In particolare, in ordine al principio di sussidiarietà, secondo il Governo: alcune disposizioni della proposta, tra cui l'articolo 8, secondo cui gli Stati membri consentono ai gestori aeroportuali di acquistare servizi di traffico aereo presso i terminali per il controllo dell'aerodromo a condizioni di mercato, permettendo agli operatori aeroportuali degli aeroporti con maggiore traffico di staccarsi autonomamente dal servizio nazionale, potrebbero incrementare la frammentazione e implicare effetti negativi su realtà locali, ad esempio gli aeroporti minori; gli aspetti relativi alla gestione del traffico aereo, possono incidere nella gestione del traffico aereo militare e nei relativi profili di difesa e sicurezza nazionali, che vanno pertanto attentamente considerati e su cui è in corso un'istruttoria da parte del Governo; l'accentramento di alcune funzioni in capo all'Agenzia AESA operante in qualità di PRB, a scapito delle autorità di sorveglianza nazionale non sembrano rispondere appieno al principio di sussidiarietà in quanto potrebbe non tener conto delle specificità operative e organizzative nazionali, tanto più che il gestore di traffico aereo nazionale – l'ENAV – è l'unico nel panorama UE ad essere quotato in Borsa (con una partecipazione di maggioranza del MEF), e dunque presenta spesso caratteristiche particolari per la redazione dei piani di prestazione, sia sotto profilo della riservatezza dei dati che della dimensione finanziaria; in aggiunta, le disposizioni che sottraggono agli Stati membri la discrezionalità nella scelta dei fornitori dei servizi di navigazione aerea, potrebbero determinare possibili incompatibilità con la Convenzione di Chicago e con la Convenzione Eurocontrol.

Inoltre, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la disposizione di cui all'articolo 2, che prevede la separazione (indipendenza) tra l'autorità nazionale di vigilanza (NSA) e l'autorità nazionale di sicurezza (NCA) – che in Italia sono svolte entrambe in ambito ENAC – risulta asimmetrica rispetto alla proposta di inquadramento delle funzioni di PRB (vigilanza) all'interno dell'Agenzia EASA (sicurezza). Le funzioni di PRB *(Performance Review Body)* comprendono principalmente la valutazione e approvazione della ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali, e la valutazione e approvazione dei piani di miglioramento delle prestazioni dei fornitori di servizi di traffico aereo di rotta designati. In effetti la regolazione economica non dovrebbe prescindere da

elementi operativi del settore, ovvero capacità dello spazio aereo ed efficienza ambientale, che richiedono competenze operative di alta specializzazione e soprattutto continuità con la parte che regola la sicurezza della fornitura. Appare dunque anomalo che agli Stati membri, competenti per la valutazione delle prestazioni dei servizi di traffico aereo presso i terminali, venga imposta una separazione completa fra i due ambiti, al contrario di quanto proposto per le funzioni di PRB (vigilanza) e di sicurezza affidate entrambe all'AESA.

Un ulteriore elemento da ponderare è se sia opportuna la inclusione nella proposta (articoli da 10 a 25) di molte disposizioni oggi contenute nel regolamento di attuazione 2019/317, che disciplina piani di performance e sistemi di tariffazione, posto che il regolamento di attuazione è stato sottoposto nel tempo a periodiche e ravvicinate revisioni per adeguarlo alle esigenze di volta in volta emerse, in particolare a causa della sua inadeguatezza nel gestire contingenze di complessità crescente. La modifica di tali disposizioni una volta incluse nel Regolamento base renderebbe molto meno flessibile la gestione del sistema di *performance* e ben più complesso l'intervento degli Stati membri.

Per quanto riguarda le prospettive negoziali della proposta, il Governo ritiene che il progetto non rivesta carattere di particolare urgenza, pur se una riforma del settore era attesa da anni, poiché il drammatico crollo del traffico aereo derivante dalle restrizioni legate al Covid-19 e la prevista ripresa della domanda non prima del 2024, è tale da aver ridefinito l'ordine di priorità degli interventi.

Il negoziato in seno alle Istituzioni europee è stato avviato a metà ottobre 2020 dalla attuale Presidenza tedesca di turno del Consiglio UE, in seno al competente gruppo aviazione del Consiglio. Tuttavia non è ancora chiaro se la prossima Presidenza di turno del Portogallo vorrà inserire il dossier Cielo Unico nella propria agenda dei lavori per il settore aviazione o limitarsi al settore dei diritti dei passeggeri. In ogni caso, il negoziato in sede consiliare, nonché il successivo negoziato con il Parlamento europeo, sono destinati presumibilmente a durare almeno per i prossimi sei mesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] (n. COM(2020) 610 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore LOREFICE *(M5S)* esprime preliminarmente l'opportunità che sulle cinque proposte inerenti le migrazioni e il sistema comune europeo d'asilo COM(2020) 610, 611, 612 e 613, la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni, in cui sentire anche i nostri europarlamentari. Ritiene, infatti, che le proposte della Commissione europea non soddisfino le

aspettative, soprattutto in riferimento alle debolezze nel sistema di redistribuzione e all'ancora insufficiente presa d'atto che si tratta di vite umane e che le motivazioni a rischiare la vita nel migrare sono anche e soprattutto di natura economica.

Introduce quindi l'esame del provvedimento in titolo che si inscrive nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, presentato il 23 settembre 2020, e con cui si auspica un processo di elaborazione integrata delle politiche in materia di asilo, migrazione, rimpatri, protezione delle frontiere esterne, lotta al traffico di migranti e relazioni con i principali Paesi terzi, che rispecchi un approccio globale al problema.

L'obiettivo della proposta è dunque quello di abrogare e sostituire l'attuale «regolamento Dublino III» (il regolamento (UE) n. 604/2013), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e rilanciare la riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS), mediante l'istituzione di un quadro comune che contribuisca a un approccio globale nella gestione delle migrazioni e dell'asilo.

La proposta si pone quindi le seguenti finalità specifiche: *a)* istituire un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione sulla base dei principi dell'elaborazione integrata delle politiche, della solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità; *b)* garantire la condivisione delle responsabilità attraverso un nuovo meccanismo di solidarietà, istituendo un sistema in grado di garantire la solidarietà su base continuativa in tempi normali e di assistere gli Stati membri con misure efficaci (sponsorizzazione della ricollocazione o del rimpatrio e altri contributi volti a rafforzare la capacità degli Stati membri nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio e nella dimensione esterna) per gestire la migrazione in modo pratico nel caso in cui questi si trovino ad affrontare momenti di pressione migratoria. Tale approccio comprende anche un processo specifico di solidarietà da applicare agli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso; *c)* aumentare la capacità del sistema di determinare in modo efficiente ed efficace un solo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale; *d)* scoraggiare gli abusi e impedire gli spostamenti non autorizzati dei richiedenti all'interno dell'UE, stabilendo fra l'altro che questi ultimi dovranno presentare domanda nello Stato membro di primo arrivo o di soggiorno regolare e rimanere nello Stato membro designato come competente.

La proposta abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 604/2013 e ne amplia il campo di applicazione. La Commissione ritiene basi giuridiche appropriate l'articolo 78, paragrafo 2, lettera *e)*, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del TFUE.

L'articolo 78, paragrafo 2, lettera *e)*, del TFUE stabilisce che, al fine di sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno *status* appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessiti di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento, il Parla-

mento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo. In base a tale articolo, il sistema europeo comune d'asilo dovrà fra l'altro includere i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria (lettera *e)*).

L'articolo 79 TFUE dispone che l'Unione sviluppi una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori: *a)* le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; *b)* la definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; *c)* l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

La Commissione europea ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. La Commissione sottolinea che la proposta razionalizza quanto previsto dal vigente regolamento (UE) n. 604/2013 e mira a garantire la corretta applicazione di norme volte a limitare spostamenti non autorizzati di cittadini di Paesi terzi fra gli Stati membri, questione per sua natura transnazionale. La proposta stabilisce inoltre un nuovo meccanismo di solidarietà per fornire sostegno agli Stati membri che si trovino ad affrontare le criticità legate alle pressioni migratorie e agli arrivi conseguenti alle operazioni di ricerca e soccorso, obiettivi anch'essi per loro natura transnazionali, che richiedono pertanto un'azione a livello dell'UE.

La Commissione ritiene inoltre che la proposta sia conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli scopi prefissati. In particolare, la Commissione evidenzia che: per quanto riguarda l'approccio globale al fenomeno migratorio, il regolamento stabilisce i principi fondamentali, nonché una struttura di monitoraggio e di *governance* necessaria a garantirne l'attuazione; per quanto riguarda la razionalizzazione delle norme volte a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema e un rapido accesso dei richiedenti alla procedura di concessione della protezione internazionale; per quanto attiene all'introduzione di un nuovo meccanismo di solidarietà, visto che nella versione attuale il regolamento (UE) n. 604/2013 non prevede stru-

menti che consentano di far fronte a situazioni in cui gli Stati membri sono esposti a pressioni migratorie, e non affronta la situazione specifica rappresentata dagli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, le disposizioni introdotte intendono colmare tale lacuna.

Nell'ambito della prima discussione a livello ministeriale, tenutasi a ottobre, sul pacchetto di proposte della Commissione, l'Italia (insieme agli altri Paesi di primo ingresso) ha evidenziato criticità relative alle misure di solidarietà previste, rilevando l'assenza di un meccanismo di ricollocazione obbligatoria dei richiedenti asilo fra i Paesi di primo approdo e gli altri Stati membri. Merita segnalare che gli atti di esecuzione sulle misure di solidarietà (che gli Stati membri devono adottare a beneficio dello Stato membro sotto pressione migratoria) previsti dalla proposta elencherebbero misure di solidarietà in forma alternativa lasciando in definiva allo Stato membro la facoltà di scelta fra gli aiuti indicati dalla Commissione europea. Solo qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà, sarà la Commissione a determinare i tipi di contributi che tali Stati membri saranno tenuti a fornire, sia per le operazioni di ricerca e soccorso (articolo 48) che nelle situazioni di pressione migratoria (articolo 53). Inoltre, nell'ambito della «sponsorizzazione dei rimpatri», gli Stati membri dovranno fornire allo Stato membro sotto pressione tutto il sostegno necessario per rimpatriare rapidamente coloro che non hanno il diritto di soggiornarvi, e lo Stato membro «*sponsor*» si assumerebbe la piena responsabilità se il rimpatrio non dovesse essere effettuato entro un periodo stabilito di otto mesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM(2020) 611 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore LOREFICE *(M5S)* introduce l'esame della proposta in titolo, che si inserisce nel contesto delle iniziative che accompagnano il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020.

Gli obiettivi principali della proposta sono: istituire una procedura comune di asilo che sostituisca le varie procedure divergenti esistenti negli Stati membri e che sia applicabile a tutte le domande presentate negli Stati membri; introdurre procedure più semplici, più chiare e più brevi, e impedire gli spostamenti non autorizzati; stabilire norme semplificate e armonizzate riguardanti i «Paesi di origine sicuri» e i «Paesi terzi sicuri».

La Commissione non ritiene necessario apportare modifiche di ampia portata alla proposta del 2016, su cui i colegislatori hanno finora portato avanti i negoziati. Non è stato possibile raggiungere un accordo fra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di utilizzo della procedura

di frontiera e sulla misura in cui questa dovrebbe costituire un obbligo. Inoltre, il Consiglio non si è ancora pronunciato sull'elenco europeo dei Paesi di origine sicuri proposto dalla Commissione. Il Parlamento europeo ha adottato una posizione il 22 maggio 2018.

La proposta di regolamento intende apportare modifiche mirate alla proposta del 2016 al fine di instaurare, unitamente alla proposta di regolamento che introduce un sistema di accertamenti e alla proposta di modifica della direttiva rimpatri, un concatenamento senza soluzione di continuità tra tutte le fasi del processo di migrazione, dall'arrivo al trattamento delle domande di asilo fino al riconoscimento della protezione internazionale o viceversa, se del caso, fino al rimpatrio delle persone che non necessitano di protezione internazionale. Le norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio alle frontiere sono riunite in un unico strumento legislativo (le procedure di frontiera consentono di porre il trattamento delle domande su una corsia rapida, analogamente ai motivi di esame accelerato quali i concetti di «Paesi di origine sicuri» o «Paesi terzi sicuri»).

In base alla proposta, le domande di asilo con scarse probabilità di essere accettate dovranno essere esaminate rapidamente senza richiedere l'ingresso legale nel territorio dello Stato membro. Il nuovo articolo 41, paragrafo 3, del regolamento obbliga pertanto gli Stati membri ad applicare la procedura di frontiera nei casi di ingresso irregolare alla frontiera esterna o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso e se: i richiedenti rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; i richiedenti tentino di ingannare le autorità presentando informazioni o documenti falsi; i richiedenti provengono da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo inferiori al 20 per cento.

Per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura di frontiera, che non può comunque superare il limite massimo di 12 settimane, in cui deve rientrare anche la decisione sull'eventuale impugnazione, il richiedente asilo non è autorizzato a fare ingresso nel territorio dello Stato membro ed è tenuto alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, in luoghi individuati ad hoc dallo Stato membro e comunicati alla Commissione. Se tuttavia alla scadenza del termine la procedura di asilo è ancora in corso, il richiedente è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro ai fini del completamento della stessa. La proposta prevede inoltre la possibilità di ricollocare i richiedenti protezione internazionale già durante la procedura di frontiera, consentendo in tal modo il proseguimento della procedura di asilo in un altro Stato membro.

Per coloro la cui domanda sia stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, si applicherebbe immediatamente una procedura unionale di rimpatrio alla frontiera che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe eliminare i rischi di spostamenti non autorizzati e inviare un chiaro segnale ai trafficanti.

La Commissione sottolinea che sono previste garanzie in grado di assicurare che ogni persona sia sottoposta a una valutazione individuale, nel pieno rispetto del principio di non-refoulement e dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda in particolare le esigenze dei soggetti vulnerabili, que-

sti potranno godere di un'esenzione generale dalle procedure di frontiera nei casi in cui non possano essere fornite le garanzie necessarie. Quale ulteriore misura volta a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo e il rispetto dei diritti fondamentali, gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dovranno istituire un efficace meccanismo di monitoraggio già nella fase di *screening*.

La base giuridica è duplice: l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; l'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure nel settore dell'immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio. La Commissione precisa che tale ultima base giuridica è stata introdotta allo scopo di prevedere disposizioni specifiche che disciplinino il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti e che riguardano, in particolare, l'emissione di una decisione di rimpatrio concomitante a una decisione negativa su una domanda, il ricorso contestuale avverso tali decisioni e procedure di asilo e rimpatrio senza soluzione di continuità.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. La proposta intende creare una «concatenazione senza soluzione di continuità» tra tutte le fasi del processo di migrazione e a tal fine ritiene necessarie procedure armonizzate. Un'ulteriore armonizzazione riguarda l'emissione di decisioni di asilo e rimpatrio con uno stesso atto o, se con atti distinti, in maniera contestuale e congiunta. L'armonizzazione prevista è ritenuta necessaria al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto ai singoli individui.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità. In particolare, quanto all'obiettivo di istituire nuove procedure (la nuova fase di preingresso che comprenda una serie di accertamenti e la procedura di asilo e rimpatrio alla frontiera), la Commissione sottolinea che tutti gli elementi della proposta si limitano a ciò che è necessario per introdurre e permettere l'attivazione, la razionalizzazione e la semplificazione di tali procedure comuni, garantire ai richiedenti pari trattamento relativamente a diritti e garanzie ed evitare quelle discrepanze fra procedure nazionali che producono l'effetto indesiderato di incoraggiare gli spostamenti non autorizzati. Rileva inoltre che l'obiettivo di introdurre un'ulteriore armonizzazione riguardante l'emissione di decisioni di asilo e rimpatrio con lo stesso atto o, se con atti distinti, in maniera contestuale e congiunta, e di limitare le possibilità di ricorso effettivo a un unico grado di giudizio per le decisioni adottate nel quadro della procedura di frontiera è necessario per snellire le procedure e aumentarne l'efficacia.

Nell'ambito della prima discussione a livello ministeriale, l'Italia (insieme agli altri Paesi di primo ingresso, quali Spagna, Grecia, Bulgaria e Croazia) ha evidenziato talune criticità relative alle due procedure di asilo e rimpatrio alla frontiera, sottolineando gli oneri che simili procedure arrecherebbero ai sistemi nazionali di gestione delle migrazioni e, in generale, lo sbilanciamento tra gli obblighi di responsabilità e le misure di solidarietà previste dal pacchetto. È stata rimarcata l'esigenza di modificare le procedure di frontiera in modo tale da renderle compatibili con la specificità delle frontiere marittime, esortando la Commissione a intraprendere iniziative più tangibili sul piano della collaborazione con i Paesi terzi, soprattutto africani, al fine di prevenire le partenze, contrastare i trafficanti e favorire le attività di rimpatrio. L'Italia avrebbe anche attirato l'attenzione sugli aspetti pratici della gestione delle nuove procedure per un Paese come il nostro e, in particolare, per le zone ove si concentrano gli sbarchi, segnalando in particolare i lunghi tempi (stimabili in circa un anno) in cui il migrante irregolare rimarrebbe sul territorio nazionale, sia per la difficoltà di effettuare i rimpatri, sia per le resistenze di alcuni Stati membri sul piano dei ricollocamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (n. COM(2020) 612 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice GINETTI *(IV-PSI)* introduce l'esame della proposta in titolo, che affronta le questioni connesse alla necessità di individuare rapidamente chi necessita di protezione internazionale o, in alternativa, di garantire rimpatri effettivi per chi non ne ha bisogno, con procedura conforme alla direttiva rimpatri.

La proposta introduce norme uniformi per quanto riguarda le procedure da seguire in fase di valutazione delle esigenze individuali dei cittadini di Paesi terzi prima del loro ingresso nello spazio Schengen, nonché la durata del processo di raccolta delle informazioni utili a individuare la procedura cui sottoporli. Al tempo stesso, viene stabilito che per tali accertamenti si ricorra agli strumenti posti in essere da altri atti legislativi, in particolare gli atti relativi a Eurodac, all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio e alle procedure di asilo.

Nello specifico, gli accertamenti consistono nel: controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità; verifica dell'identità, consultando le informazioni contenute nelle banche dati europee; registrazione dei dati biometrici (dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto) nelle banche dati pertinenti; controllo di sicurezza mediante interrogazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione (in particolare il si-

stema d'informazione Schengen – SIS), per verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della proposta, gli accertamenti si rivolgeranno ai seguenti soggetti: tutti i cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e dei quali gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali a norma del regolamento Eurodac, compresi i cittadini che presentano domanda di protezione internazionale; i cittadini di Paesi terzi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; i cittadini di Paesi terzi che si presentano ai valichi di frontiera senza soddisfare le condizioni di ingresso e che fanno domanda di protezione internazionale.

Dopo gli accertamenti le persone possono essere instradate verso la procedura appropriata, sia questa una procedura alla frontiera, per determinate categorie di richiedenti, o una normale procedura di asilo.

Conformemente alla proposta, i diritti fondamentali degli interessati dovrebbero essere tutelati con l'aiuto di un meccanismo di monitoraggio indipendente istituito dagli Stati membri, che dovrebbe applicarsi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali nel corso degli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento. Il meccanismo dovrebbe altresì garantire che le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato. A tal fine, la proposta riconosce l'importanza di *Frontex* e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che potrebbero affiancare e coadiuvare le autorità competenti nelle attività legate agli accertamenti, e attribuisce un ruolo di primo piano all'Agenzia per i diritti fondamentali, chiamata a sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti fondamentali.

La base giuridica è individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b)* e *d)*, del TFUE. L'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b)*, TFUE prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Per quanto concerne le modifiche dei regolamenti che istituiscono le banche dati VIS, EES, ETIAS e del regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità, la proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera *d)*, TFUE, in base al quale è prevista la procedura legislativa ordinaria ai fini dell'adozione di qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. Oggetto della proposta è il controllo delle persone alle frontiere esterne e la sorveglianza efficace dell'attraversamento di tali frontiere e, come precisato al considerando 6 del codice frontiere Schengen, il controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità, enunciato al medesimo articolo, in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli scopi prefissati.

In particolare, la Commissione evidenzia che: la proposta risponde alle carenze riscontrate nella gestione dei flussi misti di cittadini di Paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, compresi quelli che cercano protezione internazionale; l'obbligo di usare i dati biometrici dei cittadini di Paesi terzi per interrogare l'archivio comune di dati di identità (CIR), istituito dal regolamento sull'interoperabilità, è concepito in modo da comportare l'accesso ai soli dati strettamente necessari per identificare i cittadini di Paesi terzi ed evitare duplicazioni o nuove raccolte di dati in un sistema informatico su larga scala; la proposta mira a creare sinergie tra diverse procedure e fasi della gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, tenendo conto di eventuali consultazioni precedenti delle pertinenti banche dati, in particolare del sistema d'informazione Schengen, contribuendo in tal modo a velocizzare la procedura di asilo al termine degli accertamenti; il regime proposto in materia di controllo dello stato di salute e individuazione dei cittadini di Paesi terzi vulnerabili presenti alle frontiere esterne si limita a individuare i cittadini bisognosi di cure immediate o che devono essere isolati per motivi di salute pubblica, nonché le persone vulnerabili o con esigenze di accoglienza o procedurali particolari, e garantire loro un sostegno adeguato; le situazioni nelle quali gli accertamenti implichino il trattenimento e le relative modalità dovranno essere definite nel diritto nazionale; faranno eccezione agli accertamenti previsti i «soggiornanti fuori termine» (cittadini di Paesi terzi che non rispettano il periodo di validità del visto), che sono già stati oggetto di verifiche di frontiera all'arrivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (n. COM(2020) 682 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore NANNICINI *(PD)*, relatore, afferma preliminarmente l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, considerata l'importanza della proposta, soprattutto per l'Italia che è uno dei pochi Paesi a non avere un salario minimo stabilito con legge.

La proposta non istituisce un salario minimo europeo, né obbliga gli Stati membri a stabilirlo per legge. Si limita quindi a fissare delle tutele minime uniformi in tutti gli Stati membri, che tuttavia impattano su aspetti importanti della contrattazione, su cui sono stati presentati anche numerosi disegni di legge e su cui occorre pertanto un confronto, anche con le parti sociali.

Il Relatore introduce, quindi, l'esame della proposta di direttiva, relativa a salari minimi adeguati a livello europeo, con la quale si intende perseguire il duplice obiettivo di permettere agli Stati membri di istituire, nel pieno rispetto dei sistemi giuridici nazionali, un livello di retribuzione minima adeguata e, dall'altra, prevedere che tutti i lavoratori ne abbiano diritto, attraverso la contrattazione collettiva o per legge.

Garantire una vita dignitosa ai lavoratori e ridurre la povertà lavorativa è importante ancor più nell'attuale crisi pandemica che ha colpito in maniera particolare i settori a basso salario, per una ripresa economica sostenibile e inclusiva.

Sebbene la tutela garantita dal salario minimo esista in tutti gli Stati membri, in alcuni di essi questa deriva da disposizioni legislative e da contratti collettivi, mentre in altri viene fornita esclusivamente mediante contratti collettivi. La proposta di direttiva crea quindi un quadro comune per migliorare l'adeguatezza dei salari minimi e l'accesso dei lavoratori alla tutela del salario minimo nell'UE.

I Paesi caratterizzati da un'elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una minore percentuale di lavoratori a basso salario, una minore disuguaglianza salariale e salari minimi più elevati. La proposta della Commissione mira, pertanto, a promuovere la contrattazione collettiva sui salari in tutti gli Stati membri e, a tal fine, impone agli Stati membri di definire criteri chiari e stabili e di garantire aggiornamenti periodici e puntuali dei salari minimi legali, nonché un coinvolgimento efficace delle parti sociali, rendendo in tal modo più trasparente l'andamento del salario minimo legale e proteggendo le imprese dalla concorrenza sleale.

L'iniziativa contribuisce altresì all'attuazione di alcuni principi del Pilastro europeo dei diritti sociali e si pone anche in linea con l'impegno della Presidente Von der Leyen nel sostenere gli Stati membri nella creazione di un quadro per il salario minimo, che consenta ai lavoratori una vita dignitosa, ovunque lavorino, nel pieno rispetto dei sistemi nazionali in materia di fissazione della retribuzione minima, tramite la contrattazione collettiva (come in Italia) o per via legislativa, delle competenze degli Stati membri e dell'autonomia delle parti sociali (articolo 1).

La direttiva si applica a qualsiasi lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro basato sul diritto nazionale, sui contratti collettivi in vigore o sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (articolo 2). In questo modo, la Commissione intende evitare che lavoratori «atipici», come i lavoratori su piattaforme digitali, possano essere esclusi.

Il provvedimento intende anche ampliare il coinvolgimento delle parti sociali e rafforzarne il loro ruolo nella contrattazione collettiva sulla fissazione dei salari minimi. In questo contesto, gli Stati con una copertura della contrattazione collettiva inferiore al 70 per cento dei lavoratori sono tenuti a istituire un quadro normativo e un piano d'azione che ne ampli la portata (articolo 4).

D'altra parte, in considerazione delle diversità dei sistemi esistenti, si dispone che nei regimi in cui il salario minimo sia fissato per legge, oc-

corre prevedere dei criteri nazionali per la definizione dell'ammontare e il relativo adeguamento periodico, tenendo conto di alcuni parametri, come ad esempio il costo della vita, la retribuzione lorda, la produttività, e l'opinione delle parti sociali che dovranno essere consultate (articolo 5).

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore e l'area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti (articolo 9).

È prevista altresì una clausola di non regressione, per cui la direttiva non dovrà costituire un motivo per ridurre il livello generale di protezione in vigore per i lavoratori sia a livello nazionale sia a livello settoriale (articolo 16).

La base giuridica della direttiva è individuata, dalla proposta, nell'articolo 153 del TFUE, inserito nel titolo X, relativo alla politica sociale. In particolare, il paragrafo 1, lettera *b)*, di tale articolo, stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore delle *«condizioni di lavoro»*. Per realizzare questo obiettivo, il paragrafo 2, primo comma, lettera *b)*, del medesimo articolo 153, prescrive lo strumento giuridico della direttiva, attraverso il quale fissare *«le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare lo sviluppi di piccole e medie imprese»*.

Secondo la Commissione europea, la direttiva non prevede misure che hanno un'incidenza diretta sul livello delle retribuzioni, e in tal senso ritiene rispettati i limiti imposti all'azione dell'Unione posti dall'articolo 153, paragrafo 5, TFUE, che appunto esclude l'applicazione delle disposizioni dell'articolo *«alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata»*.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione europea rileva come l'accesso a un salario minimo che garantisca un tenore di vita dignitoso sia un elemento cardine di condizioni di lavoro adeguate. Se la competenza in merito alle retribuzioni a livello nazionale spetta inequivocabilmente agli Stati membri, le grandi differenze nelle norme per l'accesso a un salario minimo adeguato rientrano nel campo delle condizioni di lavoro e creano notevoli discrepanze nel mercato unico che possono essere affrontate al meglio a livello dell'Unione.

Nella maggior parte degli Stati membri i lavoratori risentono dell'insufficiente adeguatezza o delle lacune in termini di copertura della tutela garantita dal salario minimo. Tali problemi incidono sui lavoratori sia nei Paesi in cui sono previsti salari minimi legali sia in quelli che si avvalgono della contrattazione collettiva. È inoltre probabile che un numero superiore di lavoratori risenta di tali problemi in futuro a causa della diminuzione strutturale della contrattazione collettiva e della crescente polarizzazione dei mercati del lavoro. In prospettiva, tale situazione darà origine a nuove sfide per quanto concerne la creazione di condizioni di parità nel

mercato unico e la garanzia di una concorrenza basata su *standard* sociali elevati, innovazione e miglioramenti della produttività.

Le politiche in materia di salari minimi sono state soggette a una sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo e l'UE ha fornito orientamenti politici a determinati Stati membri. Cionondimeno, sebbene nel corso degli ultimi anni diversi Stati membri abbiano adottato provvedimenti volti a migliorare i loro sistemi relativi ai salari minimi, le azioni a livello nazionale non sono bastate a far fronte al problema dell'insufficiente adeguatezza e copertura della tutela garantita dal salario minimo. Senza un'azione politica a livello dell'UE, i singoli Paesi possono essere poco inclini a migliorare le loro modalità di determinazione dei salari minimi a causa della percezione che ciò potrebbe incidere negativamente sulla loro competitività esterna di costo.

L'azione a livello dell'UE sarà più efficace di quella a livello nazionale nel rafforzare i sistemi di determinazione dei salari minimi. Stabilirà aspettative più chiare, garantirà che i progressi compiuti non siano parziali o disomogenei e rafforzerà la fiducia tra gli Stati membri e le parti sociali. Ciò contribuirà a fornire lo slancio necessario per la riforma dei meccanismi di determinazione dei salari minimi a livello nazionale. L'azione a livello dell'UE contribuirà pertanto a garantire la parità di condizioni nel mercato unico aiutando a colmare le grandi differenze, in termini di copertura e adeguatezza dei salari minimi, che non sono giustificate da condizioni economiche di fondo. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente mediante un'azione non coordinata degli Stati membri.

In riferimento al principio di proporzionalità, la direttiva stabilisce *standard* minimi, garantendo in tal modo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Gli Stati membri in cui sono già in vigore disposizioni più favorevoli di quelle elaborate nella proposta di direttiva non saranno tenuti a modificare i loro sistemi di determinazione dei salari minimi. Gli Stati membri possono anche decidere di andare oltre le prescrizioni minime stabilite dalla proposta di direttiva.

La proposta rispetta le tradizioni nazionali consolidate in materia di determinazione dei salari minimi. In particolare, rispetta pienamente le competenze degli Stati membri e delle parti sociali quanto alla determinazione del livello dei loro salari minimi conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, TFUE. La tutela garantita dal salario minimo continuerà a essere fornita mediante contratti collettivi o disposizioni giuridiche, nel pieno rispetto delle competenze nazionali e della libertà contrattuale delle parti sociali.

La direttiva proposta consente inoltre agli Stati membri di attuare le sue disposizioni, nello specifico quelle relative alla contrattazione collettiva e ai salari minimi legali, tenendo in considerazione le rispettive circostanze economiche nazionali e le specificità dei rispettivi sistemi di determinazione dei salari minimi. La proposta lascia pertanto quanto più margine possibile per le decisioni nazionali, conseguendo al contempo gli obiettivi relativi al miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso l'i-

stituzione di un quadro che consenta ai lavoratori dell'Unione di avere accesso alla tutela garantita dal salario minimo. Il principio di proporzionalità è rispettato considerate l'importanza e la natura dei problemi individuati.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (n. 203)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in forza di due deleghe legislative, contenute agli articoli 9 e 10 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM).

La Relatrice ricorda, quindi, che il regolamento sul prospetto (regolamento (UE) 2017/1129), che ha sostituito la direttiva 2003/71/CE, dispone l'obbligo, in capo agli emittenti di titoli, dell'elaborazione di un prospetto da pubblicare in relazione all'offerta pubblica o all'ammissione alla negoziazione di titoli (azioni e obbligazioni) in un mercato regolamentato, che deve essere trasmesso dalle imprese emittenti ai propri investitori. Il prospetto è un documento che contiene tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti finanziari oggetto di offerta, che consentono agli investitori di compiere scelte di investimento consapevoli.

Il regolamento del 2017 mira a contribuire a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e agevolare la raccolta sui mercati. La scelta di sostituire la direttiva con un regolamento deriva dalla constatazione che vi è stata un'applicazione eterogenea in alcuni Stati membri della normativa sul prospetto, con conseguenti oneri aggiuntivi per le imprese.

Passando all'altro regolamento, quello sui fondi comuni monetari FMC (regolamento (UE) 2019/1131), la Relatrice ricorda che esso è finalizzato ad assicurare maggiore stabilità al mercato di tali fondi, a fronte dei possibili squilibri o turbolenze come quelli verificatisi nella crisi finanziaria degli anni 2007/2008, stabilendo norme uniformi sui requisiti prudenziali, di liquidità, di *governance* e di trasparenza per i gestori degli FCM.

I FCM costituiscono un'importante fonte di finanziamento a breve termine per le società, rappresentando il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario. D'altra parte sono anche uno strumento conveniente per gli investitori, grazie all'accesso istantaneo alla liquidità e al loro valore relativamente stabile.

Il provvedimento in esame provvede quindi ad adeguare la normativa nazionale ai due predetti regolamenti

In particolare, l'articolo 1 inserisce, nel Testo unico della finanza (TUF), la definizione dei fondi comuni monetari (FCM) e individua la Banca d'Italia e la Consob quali autorità nazionali competenti ai fini della vigilanza sulle disposizioni recate dal Regolamento sui FCM, attribuendo alle stesse i necessari poteri, nel rispetto delle relative competenze e finalità di vigilanza. Viene inoltre integrato nell'articolo 4-*undecies* del TUF, che disciplina l'istituto del *whistleblowing*, il riferimento alla segnalazione delle violazioni di norme previste dal Regolamento sul prospetto.

L'articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del TUF, con particolare riferimento alle norme sulla revisione legale, chiarendo che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell'intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano, anche ove gli stessi siano gestiti da soggetti esteri.

L'articolo 3 modifica la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari per garantire la piena attuazione del Regolamento sul prospetto. In particolare, in considerazione della diretta applicabilità delle norme del regolamento, vengono adeguate le definizioni, le regole relative all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di titoli. Al contempo viene rivista, in analogia con le novità previste per i titoli, la disciplina dei prodotti finanziari diversi da questi. Vengono identificati i poteri che la Consob può esercitare per garantire il rispetto della normativa e le deleghe alla regolamentazione secondaria che la stessa dovrà emanare per disciplinare specifici aspetti della disciplina.

L'articolo 4 adegua l'impianto sanzionatorio del TUF al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento sul prospetto, mentre il Regolamento sui FCM non prevede sanzioni ulteriori rispetto a quelle già previste.

L'articolo 5 integra il decreto legislativo n. 39 del 2010, inserendo tutti i fondi comuni di investimento italiani nell'ambito della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio, per dare compiuta attuazione alle modifiche in materia di revisione legale previste dall'articolo 2.

L'articolo 6 reca il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento, da parte della Consob, dei suoi regolamenti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice non ritiene che il provvedimento presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo anche la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM).

Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (n. 207)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI *(M5S)*, relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che provvede ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, in materia di importazione di minerali da zone di conflitto, in forza della delega legislativi di cui all'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2018).

Ricorda, in particolare, che il regolamento (UE) 2017/821 risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti in corso in determinate aree e sfruttamento illecito dei minerali presenti in tali zone, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali, che sono chiamati a una maggiore responsabilizzazione e ad effettuare controlli e adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti.

Le premesse al regolamento richiamano alcune tipologie di violazioni dei diritti umani più frequenti, che possono comprendere il lavoro minorile, la violenza sessuale, la scomparsa di persone, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale. In particolare, viene sottolineato che sono spesso violati i diritti delle donne, essendo frequenti i casi di stupri di massa usati come strategia deliberata per l'intimidazione e il controllo delle popolazioni locali.

A fronte di tale contesto, il regolamento istituisce un sistema basato sul dovere di diligenza *(due diligence)* nella catena di approvvigionamento, per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, imponendo a tali soggetti – con decorrenza dal 1º gennaio 2021 – obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nelle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di imporre sfruttamenti e violenze nel praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro.

In particolare, gli importatori europei di minerali e metalli devono: adottare e comunicare con chiarezza ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla propria strategia di approvvigionamento, integrandola con

i principi già contenuti in materia nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; affidare ad alti dirigenti, se l'importatore non è persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo, e di conservare i relativi documenti per almeno cinque anni; rafforzare le proprie relazioni con i fornitori; istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce, agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore.

Gli importatori devono quindi individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario, conformemente alle Linee guida dell'OCSE, nonché prevedere la possibilità di risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione di tali rischi. Il regolamento prevede anche la sospensione temporanea degli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio.

Agli Stati membri è invece fatto obbligo di designare una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento, con il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori, svolgendo adeguati controlli *ex post*, e di assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione europea, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli e le norme applicabili in caso di infrazione, e sulle fonderie e raffinerie interessate.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 10 articoli, stabilendo, all'articolo 2, la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente ad assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, e a svolgere i compiti e le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.

L'articolo 3 stabilisce i predetti compiti in qualità di autorità competente, mentre l'articolo 4 dispone l'obbligo di informazione degli importatori, relativamente al regime dagli stessi adottato in riferimento al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli da zone di conflitto previsto dal regolamento.

L'articolo 5 disciplina lo svolgimento dei controlli *ex post* sugli importatori con un volume di importazione superiore alla soglia annua indicata nel regolamento, mentre l'articolo 6 stabilisce le misure correttive in caso di infrazioni al regolamento e l'articolo 7 le relative sanzioni amministrative.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso il Mise e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato per il coordinamento delle attività proprie dell'Autorità competente.

L'articolo 9 stabilisce i compiti dell'Autorità in materia di cooperazione e scambio di informazioni.

Infine, l'articolo 10 disciplina la copertura degli oneri finanziari, autorizzando la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2021, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis*

della legge n. 234 del 2012, e al 50 per cento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7.

Ad avviso della Relatrice, il provvedimento non sembra presentare profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo invece la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/821, in attuazione della legge di delegazione europea 2018.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* rileva l'opportunità di evitare che una buona normativa come quella in esame possa essere elusa attraverso l'importazione di semilavorati che sono stati prodotti da Paesi terzi, utilizzando i minerali oggetto delle restrizioni dettate dalla normativa europea.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* esprime la preoccupazione che lo schema di decreto possa prevedere oneri aggiuntivi per le imprese interessate e chiede che sia svolta una valutazione d'impatto in tal senso.

La relatrice GIANNUZZI *(M5S)* ritiene che lo schema di decreto si limiti all'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2017/821. Condivide, invece, il suggerimento relativo al rischio di elusione mediante l'importazione dei semilavorati e preannuncia di inserire tale punto nella proposta di osservazioni che presenterà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

La relatrice GINETTI *(IV-PSI)* riepiloga i contenuti essenziali dello schema di osservazioni favorevoli già illustrato nella precedente seduta, non ravvisando incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 né con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il presidente STEFANO *(PD)* comunica che la seduta della Commissione, già convocata giovedì 26 novembre, alle ore 11, non avrà luogo e che è convocata una nuova seduta domani, mercoledì 25 novembre alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in forza delle deleghe legislative di cui agli articoli 9 e 10 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM);

considerato che:

– il regolamento sul prospetto (regolamento (UE) 2017/1129), che ha sostituito la direttiva 2003/71/CE, mira a contribuire a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e agevolare la raccolta sui mercati, nonché a ovviare all'eterogenea applicazione della normativa sul prospetto tra i diversi Stati membri, con conseguenti oneri aggiuntivi per le imprese;

– il regolamento sui fondi comuni monetari FMC (regolamento (UE) 2019/1131) è finalizzato ad assicurare maggiore stabilità al mercato di tali fondi, a fronte dei possibili squilibri o turbolenze come quelli verificatisi nella crisi finanziaria degli anni 2007/2008, stabilendo norme uniformi sui requisiti prudenziali, di liquidità, di governance e di trasparenza per i gestori degli FCM;

considerata la corrispondenza dei contenuti dello schema di decreto con i criteri specifici di delega di cui agli articoli 9 e 10 della legge di delegazione europea 2018 e con le prescrizioni dei due regolamenti oggetto dell'adeguamento;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo invece la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 204

La 14ª Commissione permanente,

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo in titolo reca le disposizioni necessarie ad assicurare la migliore implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 4 della legge n. 117 del 2019);

– il termine per l'esercizio della delega, in base al coordinato disposto dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, è fissato al 2 febbraio 2021;

valutato in particolare che:

– l'articolo 2 dello schema indica il Consiglio Superiore della Magistratura quale autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento;

– l'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura;

– l'articolo 5 indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato;

– il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere l), m), n) e o) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento;

– il considerando n. 23 e gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 13, paragrafo 1, del regolamento corrispondono ai principi e criteri di cui alla lettera l) della delega in relazione allo svolgimento delle funzioni del procuratore europeo delegato in collegamento e d'intesa con il procuratore

europeo, che supervisiona le indagini, e con riferimento alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;

– gli articoli 31, 27, paragrafo 2, e 27, paragrafo 5, corrispondono ai principi e criteri direttivi rispettivamente di cui alla lettera m) (cooperazione del procuratore delegato con i procuratori delegati degli altri Stati membri nel caso di indagini transnazionali), lettera n) (obbligo di astensione per le autorità nazionali dall'adottare qualsiasi decisione che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione), lettera o) (obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di trasferire il fascicolo all'EPPO e astensione da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione);

valutato quindi che nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 e con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria
47ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, José Miguel Vivanco, direttore esecutivo per l'America, e Tamara Taraciuk Broner, vicedirettrice di Human Rights Watch.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di José Miguel Vivanco, direttore esecutivo per l'America, e Tamara Taraciuk Broner, vicedirettrice di *Human Rights Watch*, sulla situazione in Venezuela

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 novembre scorso.

La presidente PUCCIARELLI nel ringraziare le Personalità convenute in audizione, ricorda l'attività della Commissione, e sua personale, per far emergere la difficile situazione in Venezuela sul versante della protezione dei diritti umani.

Il dottor José Miguel VIVANCO, direttore esecutivo per l'America di *Human Rights Watch,* dà conto del suo mandato nell'ambito della prestigiosa organizzazione internazionale, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali della persona nei paesi dell'America Latina, sottolineando la gravità della situazione in Venezuela.

La dottoressa Tamara TARACIUK BRONER, vice direttrice di *Human Rights Watch*, descrive nel dettaglio la situazione in Venezuela con riferimento alla protezione dei diritti umani, la cui gravità è dovuta tra l'altro all'assenza di un effettivo contrappeso al potere dell'Esecutivo, con esecuzioni extra giudiziarie, torture, sparizioni forzate, civili sottoposti a processi da tribunali militari, tutte violazioni che non vengono sanzionate dalla magistratura, totalmente sottomessa al governo. Grave anche la situazione sul versante umanitario, con fenomeni davvero preoccupanti di denutrizione infantile, e sanitario, come dimostrato da diversi studi, con una mortalità infantile in forte crescita, ed una mortalità delle madri molto seria. Altre gravi emergenze, quelle delle persone fuggite all'estero, ben cinque milioni, e delle difficoltà che incontrano le persone che cercano di tornare, che fra l'altro sono seriamente esposte al rischio di contrarre il Covid a causa delle condizioni in cui sono costrette ad effettuare la quarantena. In questo contesto le prossime elezioni del 6 dicembre non potranno essere considerate né eque né libere, giacché le ultime elezioni che possono essere considerate realmente libere sono quelle del 2015.

La senatrice CRAXI *(FIBP-UDC)*, nel sottolineare che i venezuelani che si trovano in Italia fanno fatica a vedersi riconosciuti i titoli di studio e professionali, chiede se il regime venezuelano ostacoli l'arrivo degli aiuti umanitari.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)*, nel ricordare che l'allarme per la situazione in Venezuela ha visto unanimi quasi tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento e nel rammaricarsi per la perdita di potenziale umano in uno dei paesi più belli e ricchi sotto molti punti di vista dell'America Latina, chiede se vi sia la possibilità, seppur remota, che le elezioni del 6 dicembre possano dare un contributo al cambiamento.

La presidente PUCCIARELLI sottolinea la drammaticità delle statistiche riportate, in particolare con riferimento alla emergenza umanitaria e sanitaria rispetto alla condizione femminile e infantile.

Il dottor José Miguel VIVANCO mette in evidenza come purtroppo diversi studi e rapporti diano conferma di tali statistiche.

La dottoressa Tamara TARACIUK BRONER, rileva che sul versante umanitario le cose in Venezuela sono fortemente peggiorate dopo il 2015 e che solo le pressioni internazionali hanno indotto il regime ad accettare gli aiuti, poiché il governo tendeva a minimizzare la situazione, e questo nonostante a tutti fosse evidente la mancanza di acqua potabile, elettricità, viveri, medicinali e, infine, in ragione delle fughe all'estero, di professionalità mediche specializzate e di infermieri.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia le Personalità ascoltate in audizione e i senatori per la partecipazione alla seduta odierna e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Felicia GAUDIANO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Felicia GAUDIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione in videoconferenza del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34
(Svolgimento e conclusione)

Felicia GAUDIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO *(Lega), presidente,* Carlo GIACOMETTO *(FI)* e i senatori Andrea DE BERTOLDI *(FdI)*, a più riprese, ed Emiliano FENU *(M5S)*.

Stefano PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Felicia GAUDIANO, *presidente*, ringrazia il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per la relazione svolta. Ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web* TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dottoressa Francesca Puglisi, per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Rammenta che nell'Ufficio di presidenza del 10 novembre ultimo scorso è stato convenuto di dar luogo a un importante momento di confronto con i rappresentanti del Governo, in relazione alla necessità di proseguire un dialogo collaborativo e strutturato con i soggetti amministrativi che si occupano più da vicino degli enti previdenziali e assistenziali pubblici e privati. Nello specifico, al Ministero sono stati richiesti informazioni e chiarimenti in merito a due questioni che sono state in più occasioni oggetto di dibattito in Commissione e, in particolare: i) alle criticità emerse nell'ambito della vigilanza sugli enti gestori di forme di previdenza e assistenza, con particolare riferimento agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, anche in relazione alle prospettive di riforma delle regole di governance degli enti che tali criticità possono suggerire; ii) alla definitiva adozione del regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e del depositario.

La dottoressa PUGLISI ringrazia la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'opportunità offerta, che consente di fornire informazioni e chiarimenti su aspetti fondamentali sottesi all'attività delicata ed importante svolta dal Ministero che rappresenta. Sottolinea che le casse professionali, pur essendo soggetti di diritto privato e godendo di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, costituiscono assieme all'INPS il primo pilastro del sistema previdenziale italiano e quindi la loro attività ha natura pubblica. Evidenzia come questa dicotomia crei non poche difficoltà agli enti e, pertanto, rappresenta l'opportunità di interventi volti a conferire una maggiore certezza al relativo ordinamento, a partire dall'organizzazione e dai meccanismi rappresentativi, mediante la revisione del decreto legislativo n. 509/1994, per rendere effettiva l'autonomia dei mezzi e la responsabilità nell'uso del patrimonio, da intendersi non solo in funzione della garanzia delle prestazioni future, ma come strumento a disposizione di ciascun ente per poter meglio intervenire nell'immediato in favore delle proprie platee. Ricorda che attualmente la vigilanza sugli enti previdenziali privati è articolata in 12 diversi controlli interni ed esterni che, secondo l'ADEPP, sarebbero disarticolati, non omogenei, frammentati e ridondanti, anche a causa della mancanza di scambio di informazioni tra le autorità vigilanti, che potrebbero invece coordinarsi prevedendo la creazione di una «Piattaforma Unica», o semplificata. Elenca in dettaglio i diversi profili dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero.

Rappresenta che l'attività di vigilanza del Ministero del lavoro deve trovare un delicato equilibrio tra il rispetto dell'autonomia della *governance* di un ente di natura privata e la necessità di monitorare l'assetto organizzativo, la sostenibilità finanziaria e la capacità gestionale degli investimenti, quest'ultima funzione esercitata attraverso la COVIP. Sottolinea che si tratta di una gestione positiva in regime di autoregolamentazione degli investimenti che ha prodotto enormi risorse e ciò è grazie anche di un'azione di controllo e monitoraggio continuo del governo e delle autorità pubbliche. Rileva che da più parti si è posta l'esigenza di come gestire queste risorse a beneficio dell'economia reale e nel rispetto dell'autonomia, sottolineando che la Commissione è da sempre attenta a questi aspetti ha redatto alcuni spunti per la proposta finalizzata a mobilizzare risorse verso le PMI, prevedendo incentivi fiscali per investimenti «diretti» e «indiretti» nel capitale di rischio e di debito delle PMI con stabile organizzazione in Italia. Al riguardo afferma che, se pur interessante nella sua originalità, la proposta non tiene conto però che questo tipo di investimento «defiscalizzato» non è esente da profili di rischio, in particolare, in un momento in cui l'economia reale sta conoscendo profondi cambiamenti strutturali. Considerando anche le funzioni pubbliche svolte dagli enti, ritiene che conferire a essi un «ruolo di incubatore» nei confronti delle PMI oggetto di investimento, per affiancarle nei mercati dei capitali appaia una funzione non propria. Nonostante ciò, il problema di avere una regolamentazione omogena chiara e rapida per la politica degli investimenti degli enti privatizzati, eventualmente orientati verso il sistema paese, resta una priorità che però non può prescindere dalla finalità previdenziale. Sottolinea altresì che gli enti stanno svolgendo un'azione sinergica al fine di implementare nuove politiche di welfare integrato e di sostegno alle categorie professionali, improntando la loro azione secondo il principio di solidarietà intergenerazionale, si propone di prevedere incentivi fiscali per favorire investimenti nell'economia reale per il perseguimento di finalità sociali, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico dei liberi professionisti. Inoltre, vista la crescente femminilizzazione delle professioni, al fine di ridurre la discontinuità e la disparità occupazionale e retributiva, ritiene che dovrebbero essere previste azioni di sostegno alla continuità contributiva e al reddito di giovani e donne, facilitando la conciliazione «vita-lavoro», nonché misure per sostenere le competenze digitali dei professionisti e la digitalizzazione degli studi professionali, al fine di renderli competitivi sul mercato del lavoro professionale. Evidenzia che i rendimenti del patrimonio detenuto da ciascun ente sono assoggettati ad una «doppia tassazione», sia nella fase di maturazione che nella fase dell'erogazione delle prestazioni, applicando un'aliquota pari al 26 per cento, superiore a quella applicata (20 per cento) ai rendimenti conseguiti dai fondi pensione. Fa presente che il Ministero ha istituito un tavolo di lavoro con il MEF ed ADEPP per iniziare a prevedere un diverso trattamento fiscale, prima di tutto sulle prestazioni erogate dalle Casse a titolo di sussidio assistenziale a favore dei propri iscritti per far fronte a particolari esigenze straordinarie e per equiparare la tassazione dei rendimenti

a quelli conseguiti dai fondi pensione. Ringrazia le Casse professionali per il lavoro comune di assistenza ai professionisti in occasione della pandemia. Fa presente che agli atti della Commissione consegnerà un prospetto sulle indennità di cui all'articolo 44 del decreto legge n. 18/2020, per i mesi di marzo, aprile e maggio, erogate dalle Casse e rimborsate dal Ministero del lavoro. Evidenzia che l'importo complessivo da liquidare agli enti previdenziali sulla base delle richieste per il rimborso delle indennità in oggetto, ammonta a 492.648.800 euro, leggermente superiore ai fondi stanziati sul relativo capitolo che sarà rifinanziato, permettendo nell'immediato il ristoro del 98 per cento delle somme complessivamente richieste da ciascuna delle gestioni interessate presso le Casse, dopodiché si procederà al definitivo rimborso di quanto dai medesimi enti già erogato all'atto del rifinanziamento del capitolo. Rappresenta che l'attività di vigilanza tecnica per l'analisi della sostenibilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali svolta nel corso del 2019 e del 2020, ha evidenizato una complessiva sostenibilità nel medio-lungo periodo con saldi totali, comprensivi dei rendimenti patrimoniali e delle spese per assistenza, e patrimoni sempre positivi nel cinquantennio di proiezione. Fa presente tuttavia che non sono assenti situazioni problematiche. La prima relativa alla sostenibilità dell'INPGI, rispetto al quale riassume la vicenda che da tempo è all'attenzione della Commissione. Ricorda che il legislatore ha avviato un percorso di ipotesi di ampliamento della platea contributiva dell'ente con la previsione contenuta nell'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, impegnando al contempo l'Istituto ad adottare misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione. Ritiene che sia possibile realizzare l'ampliamento della platea contributiva mediante l'iscrizione dei «comunicatori» che svolgono attività di informazione e comunicazione istituzionale presso le pubbliche amministrazioni, tenuto conto che nell'ambito della contrattazione del pubblico impiego è di facile individuazione la categoria di cui si prevedrebbe la variazione della competenza assicurativa, nonostante l'assenza di elementi formali quali l'iscrizione in albi o registri. Evidenzia poi una serie di criticità emerse nella gestione di ENASARCO in relazione al differimento delle procedure elettorali già avviate nel 2019, che sono state effettivamente concluse solo nell'ottobre scorso. Fa presente che nel frattempo, la Fondazione ha trasmesso ai Ministeri vigilanti una serie di atti inerenti l'adozione di misure assistenziali straordinarie a seguito dell'emergenza sanitaria che incidono sull'ordinamento e sull'equilibrio della Fondazione. Rileva che tali iniziative appaiono come atti di straordinaria amministrazione, la cui validità rimane una questione ancora aperta, adottati tra l'altro dal consiglio e non dal competente organo assembleare, in un periodo nel quale gli organi risultano scaduti e non sono più nei pieni poteri, operando oltre il periodo di *prorogatio* previsto dalla legge. Sottolinea, con riferimento al caso dei cosiddetti «silenti», che un intervento normativo, certamente auspicabile per la tutela dei soggetti interessati, comporterebbe però profili di onerosità per la Fondazione giacché avrebbe impatti finanziari rilevanti sull'equilibrio di lungo periodo che,

come evidenziato anche nel bilancio tecnico al 31 dicembre 2017, presenta elementi di criticità in ordine alla sostenibilità della gestione nel medio e lungo periodo. Solleva anche il tema relativo al regime contributivo e pensionistico dell'ENPAF, con particolare riferimento ai farmacisti disoccupati e dipendenti, sui quali grava la quota contributiva annuale di 4.500 euro imposta a prescindere dal reddito e quindi, eventualmente, anche in assenza di reddito. Ricorda che i farmacisti dipendenti, infatti, in quanto iscritti all'Albo professionale, oltre che all'INPS sono iscritti d'ufficio anche all'ENPAF e sono quindi tenuti al versamento dei relativi contributi. Proprio in ragione di questa doppia imposizione contributiva dei farmacisti dipendenti, l'ordinamento dell'ENPAF prevede a favore dei farmacisti dipendenti o disoccupati, un'attenuazione dell'imposizione contributiva intera. Ritiene che la risoluzione della questione implicherebbe la modifica dell'attuale rapporto contributivo pensionistico obbligatorio tra ÌENPAF ed i propri iscritti, che è tuttora disciplinato dal citato articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, richiamato nello statuto dell'Ente. Pertanto, al fine di pervenire ad una modifica ordinamentale nel senso auspicato dai farmacisti richiedenti, sarebbe necessaria una modifica della normativa di rango primario con la quale si andrebbe a incidere in modo significativo sulla platea dei contribuenti e dunque sulla stabilità dell'Ente. Ricorda che sulla problematica della doppia contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali è stata recentemente sollevata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) la quale sta procedendo ad un approfondimento sul sistema contributivo in vigore presso ÌENPAV, l'Ente di previdenza ed assistenza dei veterinari, al fine di verificare la presenza di eventuali criticità concorrenziali nell'ambito della definizione delle contribuzioni. Sottolinea che nell'esercizio della vigilanza sono emerse problematiche in merito alle norme adottate dagli enti vigilati in materia di incompatibilità e di avvicendamento nelle cariche, per le quali sarebbe auspicabile l'individuazione di criteri di massima ai quali dovrebbero opportunamente ispirarsi gli ordinamenti di tutti gli enti, compatibilmente con l'autonomia riconosciuta dalla legge. Evidenzia che ad esito della gestione commissariale dell'ENPAPI sono emerse esigenze di carattere generale relative all'ordinamento degli enti privati di previdenza obbligatoria: i) distinguere chiaramente i ruoli e le responsabilità degli organi e degli amministratori; ii) bilanciare in modo appropriato la ripartizione di competenze e di poteri tra i vari organi e di equilibrare la composizione degli stessi; iii) introdurre un efficace sistema di controlli e contrappesi al fine di presidiare i rischi aziendali; iv) assicurare la rappresentatività e la tutela delle minoranze; v) superare il principio secondo cui i componenti degli organi «devono essere iscritti all'ente gestore», che può causare una carenza di capacità e maturità gestionale da parte di una classe professionale con minime esperienze di natura manageriale; vi) limitare il numero dei mandati negli organi statutari per evitare il consolidamento di posizioni di potere. Ritiene inoltre che tutte le casse dovrebbero nella generalità dei rispettivi regolamenti, tanto quelli elettorali quanto quelli

che disciplinano le modalità delle riunioni, prevedere esplicitamente l'utilizzo di procedure elettroniche tramite l'utilizzo di piattaforme avanzate, già peraltro diffuse presso gli enti. Sottolinea inoltre l'esigenza che siano individuati strumenti sanzionatori efficaci e tempestivi, in caso di inosservanza delle norme statutarie da parte degli organi degli enti vigilanti, come di recente nella vicenda ENASARCO. Con riferimento alla vicenda del regolamento sugli investimenti delle casse, ricostruisce il percorso compiuto evidenziando che, stante il prolungarsi dell'*iter* di emanazione da parte del Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro in data 30 maggio 2019 ha provveduto a rimodulare il testo dello schema di decreto alla luce delle evoluzioni normative nel frattempo intervenute, inviandolo al MEF in data 26 giugno 2019. Rappresenta che da giugno 2019 entrambi i Ministeri vigilanti hanno impiegato il massimo sforzo possibile per concludere l'*iter* di adozione del regolamento, confermando che si tratta quindi di un elemento delicato, in relazione apprezza il ruolo della Commissione e del Parlamento nel fornire la corretta spinta nonché l'orientamento. In conclusione, conferma la volontà del Ministero del lavoro di intervenire sulle regole di *governance* delle casse nonché in termini più generali si ritiene opportuna una riflessione su un'eventuale rivisitazione del quadro normativo risalente agli anni novanta che rischia di essere oggi incompleto.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Puglisi evidenziando che il percorso effettuato dalla Commissione ha trovato ampio riscontro nell'intervento del Sottosegretario. Ringrazia le casse professionali per il sostegno agli iscritti durante la crisi. Ritiene opportuna la detassazione delle politiche assistenziali attive e la semplificazione del processo di scelta di coloro che gestiscono gli investimenti delle casse.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* premette che in emergenza si è avuto plastica evidenza di come le assicurazioni intendono «assicurare», posto che le stesse non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento ai loro clienti vittime del virus sottoscrittori di polizze infortuni, ai superstiti in caso di decesso o direttamente ove abbiano riportato lesioni permanenti. Questo perché non espressamente a loro dire rientranti nelle coperture. Sottolinea che se non rientra nella polizza infortuni un decesso o un danno permanente a seguito dell'esercizio delle proprie funzioni professionali per cui un medico si assicura con una polizza infortuni le assicurazioni dovrebbero spiegare, con parole semplici e comprensibili per quale ragione gli iscritti agli ordini professionali e alle casse previdenziali dovrebbero continuare ad assicurarsi con polizze private per infortuni ovvero aderire a fondi sanitari integrativi. Rileva che il danno reputazionale delle compagnie di assicurazione conseguente a questo grave atteggiamento che si palesa incompatibile con il ruolo sociale che vogliono assumere proponendo polizze integrative è minimo rispetto a quanto hanno voluto e saputo far valere. Sottolinea che se i fondi integrativi continuano ad essere gestiti in gran parte dalle Assicurazioni medesime, posto che l'85 per cento

dei fondi sono riassicurati e/o gestiti da compagnie assicurative, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di salvaguardia che assicuri perequazione e chiami le compagnie di assicurazione a far fronte ai loro doveri di ristoro economico in termini di obbligo *ex lege* in forza, ad esempio, di previsione normativa di inserzione automatica di clausola generale di contratto che assuma l'evento infettivo elettivamente ora per allora in tutela anche nella totalità delle polizze private secondo principio di equivalenza giuridica tra causa violenta e causa virulenta sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, stante l'insussistenza di oggettiva diversità in ordine alla qualificazione tecnico sostanziale dell'evento. Ritiene che quanto prospettato sarebbe un primo passo di equità atto a giustificare ancora la presenza delle compagnie nei fondi sanitari integrativi dando effettività di tutela assicurativa per tutti gli operatori sanitari e socio sanitari in emergenza, a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro. Chiede a riguardo al Sottosegretario di esprimersi su quanto prospettato e in ragione e per l'effetto ove condivida di considerare che possa essere una misura da inserire nei cosiddetti «decreti ristori». Ne rimarca la doverosità, argomentando che le disposizioni vigenti permettono alle assicurazioni di essere formalmente attrattive usufruendo di condizioni particolarmente vantaggiose giacché le norme consentono agli assicurati di recuperare fiscalmente il premio pagato per fruire di prestazioni che nel 60 per cento almeno dei casi corrispondono a livelli essenziali di assistenza e considerato che quando si tratta di dover risarcire, le compagnie hanno sempre dalla loro qualche elemento che le mette al riparo dalle loro reali responsabilità e sanno anche troppo bene far valere in modo esacerbato le loro ragioni in ogni sede di giudizio. Reputa che un gesto di ravvedimento seppur tardivo in forza di una spinta istituzionale di maggioranza e opposizione potrebbe essere considerato riconciliante. Ricorda che molte delle prestazioni coperte dai fondi sanitari sono già previste dal SSN senza integrare realmente l'offerta dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nella prospettiva di connotarsi invece correttamente per interventi complementari e di miglioramento degli *standard* assistenziali, tollerandosi l'espansione di una sorta di «servizio sanitario parallelo» che alimenta il consumismo sanitario aumentando fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento, mentre quelle extra-LEA come, ad esempio, l'odontoiatria tendono ad escluderle. Evidenzia che recentemente le associazioni degli odontoiatri hanno fatto presente che le compagnie di assicurazione hanno dato una stretta fortissima ai rimborsi andando a riconoscere il valore economico di tariffe per singole prestazioni paragonabili a costi di trent'anni fa. Sottolinea che tutte le prestazioni rimborsate dalle assicurazioni sono regolarmente fatturate e, quindi, consentono un indiscusso recupero di gettito per imposte dirette ed indirette, a differenza di parte rilevante della cosiddetta spesa *out of pocket*. Ritiene che se le compagnie di assicurazioni non si riappropriano della loro effettiva missione originaria, con gli oltre 4 miliardi di agevolazioni varie, fiscali *in primis*, il SSN potrebbe coprire tutte quelle prestazioni, compresi gli indennizzi e ristori economici per tutti gli operatori caduti nella lotta alla pandemia e a favore di chi, sopravvissuto,

abbia riportato nocumento permanente. Rappresenta che trattasi di incongruenze a cui si sta cercando faticosamente di porre rimedio da 6 mesi, con il disegno di legge A.S. 1861 adoperandosi per la relativa approvazione in integrazione con il testo base A.S. 1894 in 1ª Commissione redigente al Senato che necessiterà comunque, se approvato, di una terza lettura alla Camera dilatando ulteriormente i tempi di attuazione. Reputa conclusivamente che non cogliere l'opportunità di inserire i correttivi promossi in sede di conversione dei decreti ristori dimostrerebbe l'insensibilità dell'esecutivo a prendere in considerazione esigenze concrete di chi ha pagato, talvolta con la vita, il suo servizio in pandemia con umanità ed altruismo, andandosi a correggere un espediente a cui sono ricorse le Assicurazioni. Sarebbe dal suo punto di vista molto apprezzabile che il Governo lo inserisse senza aspettare il perfezionamento dei disegni di legge in corso di esame presso il Senato che istituiscono anche una giornata della memoria, in un percorso normativo sostenuto tra altro con parere favorevole espresso all'unanimità da parte della Commissione 12ª di cui sottolinea con apprezzamento l'elevata sensibilità dimostrata, al di là delle appartenenze politiche.

Il sottosegretario PUGLISI ringrazia la senatrice Cantù sottolineando come sia urgente riconoscere i caduti sul campo di questa pandemia. Fa presente che, qualora non fosse possibile inserire tale riconoscimento nel corso della conversione dei decreti ristoro, sarebbe comunque possibile inserirlo nella legge di bilancio. Aggiunge, infine, che ritiene che i fondi sanitari integrativi vadano riordinati e attende indicazioni in tal senso dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Puglisi per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 17 novembre, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulenti, scelti tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, del professore Gianluca Bertolotti, associato di diritto commerciale dell'Università degli studi «Roma Tre» e del professore Filippo Zatti, associato di diritto dell'economia dell'Università degli Studi di Firenze.

L'ufficio di presidenza ha convenuto di procedere successivamente ad ulteriori designazioni, in base alle candidature già pervenute o che saranno proposte da parte dei gruppi che si sono riservati.

(La Commissione prende atto)

Sulla pubblicità dei lavori

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti au-

diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa, Luciano Colombini, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Luciano COLOMBINI, *Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte segretata.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Maurizio BUCCARELLA *(Misto),* Andrea DE BERTOLDI *(FdI)* e Massimo FERRO *(FIBP-UDC)* e il deputato Pierantonio ZANETTIN *(FI)*, ai quali risponde Luciano COLOMBINI, *Amministratore Delegato di IFIS-NPL Servicing Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente,* dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13 alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedì 24 novembre 2020

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 10,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono il Presidente dell'Associazione Vittime del Forteto, Sergio Pietracito, e il legale dell'Associazione, avv. Giovanni Marchese.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A seguito delle determinazioni dell'ultima Conferenza dei Capigruppo si è stabilito che, fino a nuove diposizioni, le audizioni avverranno in remoto.

La PRESIDENTE informa che il 30 novembre si procederà all'audizione da remoto di Marika Corso e di Flavio Benvenuti. In merito all'audizione del dottor Leonetti, prevista per il 1° dicembre, l'audito ha chiesto di poter intervenire in Aula e ha richiesto di rinviare l'audizione a quando le condizioni sanitarie consentiranno il suo spostamento dalla Toscana. Per il primo dicembre si sta quindi procedendo a contattare i Presidenti *pro tempore* del Tribunale per i minorenni di Firenze per una loro eventuale audizione in tale giornata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Poiché il signor Pietracito e l'avvocato Marchese hanno già chiesto, per le vie brevi, la secretazione della seduta, non verrà invece assicurata

alcuna forma di pubblicità dell'audizione tramite l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv*.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* chiede se, con l'accordo degli odierni auditi, si possa procedere alla segretazione della seduta solo nelle parti che riportino dati personali o sensibili, di modo da assicurare la massima pubblicità possibile ad una audizione che si preannuncia di importanza primaria per il proseguo dei lavori della Commissione d'inchiesta.

Si associano alla sua richiesta con argomentazioni analoghe i senatori RUOTOLO *(Misto)*, CIAMPI *(PD)*, l'onorevole EHM *(M5S)*, che chiede anche se sia possibile procedere attraverso la diretta *Web Tv*.

La PRESIDENTE fa presente come non si possa più procedere alla diretta *Web-Tv* per ragioni logistico-organizzative dovute al fatto che il signor Pietracito aveva precedentemente comunicato di volersi avvalere del regime di totale segretezza rispetto al contenuto della propria audizione; tuttavia, facendosi portatrice delle istanze provenienti dai commissari, chiede all'audito se voglia rinunciare al regime di segretezza totale consentendo la pubblicità della seduta attraverso almeno il resoconto stenografico ed il resoconto sommario, riservandosi di indicare di volta in volta preventivamente le parti della propria interlocuzione che intenda mantenere segrete.

Il signor PIETRACITO concorda con questo regime di pubblicità parziale della seduta impegnandosi ad indicare di volta in volta quando la seduta debba proseguire in regime di segretezza.

L'AUDITO preliminarmente chiede di trasformare la propria audizione da audizione libera in prova testimoniale.

La PRESIDENTE chiarisce che secondo le previsioni degli articoli 15 e 16 del regolamento sarebbe necessaria un'apposita delibera da parte della Commissione.

La Commissione, dopo breve dibattito decide, anche su proposta dell'onorevole Donzelli, e a garanzia dell'audito, di mantenere il regime originariamente concordato di libera audizione.

Audizione del Presidente e del legale dell'Associazione Vittime del Forteto

La PRESIDENTE, risolta la questione preliminare relativa al regime della pubblicità degli atti, dà la parola all'audito che avvia la propria relazione ripercorrendo la propria vicenda personale e la propria esperienza presso la struttura del Forteto.

L'AUDITO allega poi un repertorio fotografico dell'epoca per meglio consentire di ripercorrere i fatti che sta ricostruendo con il proprio rac-

conto; tale repertorio fotografico viene acquisito dalla segreteria della commissione.

Il senatore RUOTOLO *(Misto)* chiede alcuni chiarimenti in merito alla natura della cooperativa agricola del Forteto. In particolare se possa considerarsi più simile ad una comune o ad una sorta di setta.

L'AUDITO risponde affermando che erano presenti all'epoca molti elementi tipici del settarismo in voga in quegli anni.

L'onorevole D'ARRANDO *(M5S)* ringrazia l'audito per aver raccontato la propria dolorosa esperienza personale, auspica che tali fatti non vengano più a ripetersi in futuro, chiede chiarimenti all'audito in merito ad alcuni aspetti della propria vicenda personale.

L'AUDITO risponde alla richiesta di chiarimenti.

Il senatore RUOTOLO *(Misto)* chiede ulteriori precisazioni sulle ragioni che portarono l'audito a fuggire all'estero e scappare dalla cooperativa, chiede se l'audito ritenga vi possano essere dei rimedi normativi da adottare al fine di evitare che fenomeni di pericoloso settarismo possano in futuro ripetersi.

L'AUDITO espone il proprio punto di vista sulla questione.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* ringrazia l'audito e chiede chiarimenti in merito a presunte connivenze cui l'audito avrebbe fatto fugacemente riferimento nel proprio racconto, tra i responsabili della struttura del Forteto ed alcuni esponenti della magistratura.

L'AUDITO risponde alla domanda facendo riferimento ad alcuni episodi.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* ringrazia l'audito e pone alcune domande che consentano alla Commissione di meglio aver chiaro il quadro fattuale del racconto. In particolare chiede quali magistrati frequentavano il Forteto, quali fossero i rapporti interpersonali che gli ospiti del Forteto potevano intrattenere con la famiglia di origine o con gli amici o con eventuali fidanzati o fidanzate; chiede ulteriori spiegazioni in merito alla prassi dei cosiddetti chiarimenti serali.

La senatrice CIAMPI *(PD)*, ricordando l'esperienza della recente missione presso il Forteto, ricorda all'audito come abbia percepito in sede di audizioni una certa l'ostilità nei confronti della Commissione d'inchiesta da parte degli attuali dirigenti della cooperativa.

L'AUDITO esprime alcune considerazioni in merito a quanto segnalato dalla senatrice.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* chiede chiarimenti sulle persone che attualmente sono ospitate presso la struttura del Forteto.

L'AUDITO produce la lista delle persone che attualmente risultano ospitate presso la comunità.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* chiede ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

Interviene l'avvocato MARCHESE, che chiarisce puntualmente gli aspetti della vicenda relativi all'occupazione degli immobili da parte di alcuni ospiti.

L'onorevole EHM *(M5S)* ringrazia e chiede chiarimenti sul ruolo dell'associazione delle vittime del Forteto. Quindi ritorna sul tema dei motivi che spinsero il signor Pietracito a scappare dalla comunità.

L'AUDITO risponde puntualmente ai quesiti.

Sull'ordine dei lavori il senatore FERRARA *(M5S)* chiede se possano convocarsi nella seduta di giorno 1° dicembre l'avvocato Marchese e il signor Pietracito per meglio approfondire termini della vicenda in considerazione del poco tempo a disposizione nella seduta odierna per approfondire aspetti di primaria importanza.

La PRESIDENTE condivide la proposta del senatore Ferrara e ricorda la necessità di chiudere al più presto l'audizione odierna per ragioni connesse ai protocolli sanitari in atto. Propone pertanto di riconvocare entrambi gli auditi per il giorno 1° dicembre 2020.

La Commissione concorda.

Interviene il senatore MUGNAI *(FI)* chiedendo chiarimenti sulle attività economiche della cooperativa, in espansione, in tempi recenti, anche nel territorio del comune di Decumano.

L'AUDITO risponde alla domanda e, a sostegno delle proprie argomentazioni, produce una visura camerale che viene acquisita dalla segreteria della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,05

€ 5,20